



**Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte**

***Prima ipotesi di bozza parziale di articolato  
dello Statuto della Regione Piemonte***

***11 settembre 2003***

*Gruppo di lavoro tecnico della Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte: Silvia Arneodo, Fernando Bagnasco, Angelo Casolo, Aurelia Jannelli, Federica Moi, Francesco Pallante, Tiziana Zaniolo.*

### *Premesse metodologiche*

Il gruppo di lavoro, sulla base dell'incarico conferito nel corso della seduta di Commissione n. 41 del 17 luglio u.s., ha predisposto un'ipotesi di bozza parziale di articolato statutario, concernente i primi due punti della deliberazione del Consiglio regionale n. 281 – 4701 dell'11 febbraio 2003 e, in particolare:

- principi generali;
- forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento; principi della legge elettorale.

E' stata altresì trattata la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea, con lo Stato e con gli Enti locali.

La parte concernente gli "istituti di partecipazione" sarà affrontata unitamente al punto 3 della terza parte della deliberazione (Rapporti con i cittadini).

Per offrire una visione di insieme si è ritenuto opportuno riproporre anche il "Testo unificato redatto sulla base dei p.d.l. n. 512, n. 527 e del documento di lavoro del Presidente Galasso", relativo al Consiglio delle Autonomie locali, già agli atti della Commissione.

## INDICE

### **Premesse metodologiche**

<i>PRINCIPI GENERALI</i> .....	pag. <b>1</b>
Art. 1 ( <i>La Regione</i> ).....	pag. 3
Art. 2. ( <i>Autonomia e partecipazione</i> ).....	pag. 4
Art. 3 ( <i>Principio di sussidiarietà</i> ).....	pag. 5
Art. 4 ( <i>Rapporti internazionali e con l'Europa</i> ).....	pag. 6
Art. 5 ( <i>Politiche di parità</i> ).....	pag. 7
Art. 6 ( <i>Autonomia e sviluppo economico-sociale e programmazione</i> ).....	pag. 8
Art. 7 ( <i>Tutela del patrimonio naturale e culturale</i> ).....	pag. 10
Art. 8 ( <i>Tutela della salute dei cittadini</i> ) .....	pag. 12
Art. 9 ( <i>Principi dell'azione amministrativa</i> ) .....	pag. 13
Art. 10 ( <i>L'informazione</i> ) .....	pag. 14
Art. 11 ( <i>La consultazione</i> ) .....	pag. 15
Art. 12 ( <i>Autonomia finanziaria</i> ) .....	pag. 16
 <i>ALTRI PRINCIPI</i> .....	 <b>pag. 17</b>
 <b>FORMA DI GOVERNO E SISTEMA ELETTORALE</b> .....	 <b>pag. 20</b>
 <i>ORGANI DELLA REGIONE E SISTEMA ELETTORALE</i>	
Art. X ( <i>Organi della Regione</i> ) .....	pag. 23
Art. X ( <i>Entrata in carica e cessazione dei Consiglieri regionali</i> ) .....	pag. 25
Art. X ( <i>Sistema elettorale e cause di ineleggibilità e di incompatibilità</i> ) .....	pag. 28
 <i>CONSIGLIO REGIONALE</i>	
Art. X ( <i>Attribuzioni</i> ) .....	pag. 33

<b><u>PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E SISTEMA ELETTORALE</u></b>	
IPOTESI “A” – ELEZIONE DIRETTA	
Art. X ( <i>Elezione</i> ) .....	pag. 37
IPOTESI “B” – ELEZIONE INDIRETTA	
Art. X ( <i>Elezione</i> ) .....	pag. 39
I	
POTESI “C” – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DA PARTE DEL CONSIGLIO SU INDICAZIONE DEL CORPO ELETTORALE	
Art. X ( <i>Elezione</i> ) .....	pag. 41
<b><i>PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA FIGURA DEL VICEPRESIDENTE..... pag. 43</i></b>	
SVILUPPO DELL’IPOTESI “A” – ELEZIONE DIRETTA	
Art. X ( <i>Questione di fiducia</i> ) .....	pag. 45
Art. X ( <i>Attribuzioni</i> ) .....	pag. 48
SVILUPPO DELL’IPOTESI “A” – GIUNTA REGIONALE	
Art. X ( <i>Attribuzioni e composizione</i> ) .....	pag. 50
<b>NORME DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO..... pag. 53</b>	
<i>AUTONOMIA FUNZIONALE E CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE</i>	
Art. X ( <i>Autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale</i> ) .....	pag. 55
<i>BILANCIO E CONTABILITA’</i>	
Art. X ( <i>Ordinamento contabile</i> ) .....	pag. 57
<i>ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA</i>	
Art. X ( <i>Organizzazione e attività amministrativa</i> ) .....	pag. 59

<b>RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, CON LO STATO E CON GLI ENTI LOCALI</b> .....	pag. 61
<i>RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI</i>	
Art. X ( <i>Legge regionale comunitaria</i> ) .....	pag. 63
Art. X ( <i>Rapporti internazionali</i> ) .....	pag. 64
Art. X ( <i>Sessione speciale comunitaria del Consiglio regionale</i> ) .....	pag. 65
<i>RAPPORTI CON LO STATO</i>	
Art. X ( <i>Procedimento ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione</i> ) .....	pag. 66
Art. X ( <i>La Conferenza Stato-Regioni</i> ) .....	pag. 67
<i>RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI</i>	
Art. X ( <i>I rapporti tra la Regione e gli enti locali</i> ) .....	pag. 68
<b>CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI</b> .....	pag. 70
<i>Competenze ed attribuzioni</i> .....	pag. 72
<b>Iniziativa legislativa</b> .....	<b>pag. 73</b>
<b>Composizione</b> .....	<b>pag. 74</b>
Sistema elettorale .....	pag. 76
<i>Componenti di diritto</i> .....	pag. 77
<i>Elezioni del Presidente</i> .....	pag. 77
<i>Funzionamento</i> .....	pag. 79
<i>Regolamento</i> .....	pag. 79
<i>Partecipazione alle sedute</i> .....	pag. 81
<i>Rinvio alla legge</i> .....	pag. 81

# **BOZZA PRINCIPI GENERALI**

## **Principi generali. Premessa**

La parte che segue affronta la materia dei principi generali.

Relativamente ai criteri con i quali sono stati scritti gli articoli è necessario operare alcune specificazioni.

Si è partiti dall'articolato dello Statuto vigente intervenendo su quelle parti che necessitano di un intervento "tecnico" in quanto normativamente superate. Si sono, poi, formulati i principi che si è ritenuto, anche a seguito delle discussioni emerse in commissione, non possano non essere presenti nel nostro Statuto (principio di sussidiarietà, riferimento all'Unione Europea, principio di pari opportunità, principi dell'azione amministrativa).

Sono stati, infine, richiamati gli ulteriori principi emersi dagli interventi dei Commissari, in sede di lavori della Commissione.

### *Nota metodologica:*

Il lavoro è strutturato con una prima riga in alto di colore grigio, in cui è inserito il testo di articolato, a cui fanno seguito due colonne sottostanti: in quella di sinistra sono riportate alcune osservazioni o ulteriori proposte di riflessione; la colonna di destra, invece, è dedicata alle proposte e ai progetti che sono stati presentati nel corso dei lavori della Commissione.

A tal fine si è tenuto conto di tutti gli interventi e le relazioni dei Commissari, delle proposte di legge presentate e dei documenti consegnati nel corso delle consultazioni.

Nel testo degli articoli le parti soppresse sono indicate con il carattere "barrato"; le parti inserite, rispetto all'articolato originale, sono indicate con il carattere "grassetto", mentre l'inserimento di articoli o commi *ex novo* è segnalato nella colonna delle "OSSERVAZIONI".

**Art. 1**  
*(La Regione)*

1. Il Piemonte è Regione della Repubblica italiana e nell'ambito dell'**Unione europea**. Essa esercita funzioni e poteri propri secondo i principi fissati nella Costituzione, nel presente Statuto e **nel rispetto dell'ordinamento statale e comunitario**.
2. La Regione Piemonte è costituita dai territori delle Province di Alessandria, Asti, **Biella** Cuneo, Novara, Torino, **Verbano-Cusio-Ossola** e Vercelli.
3. Il capoluogo della Regione è la città di Torino.
4. La Regione adotta con propria legge **una bandiera**, un gonfalone e uno stemma.

**OSSERVAZIONI**

Il comma 1, tratto dallo Statuto vigente, è stato aggiornato inserendo i riferimenti all'Unione europea.

Il comma 2, tratto dallo Statuto vigente, è stato aggiornato inserendo tutte le province piemontesi.

In riferimento al comma 3 è stato proposto di indicare Torino come capitale della Regione.

Il comma 4, tratto dallo Statuto vigente, è stato aggiornato inserendo il riferimento alla bandiera.

**PROGETTI/ PROPOSTE**

- Documento **Galasso**:  
Articolo 1 *"1. Il Piemonte è Regione autonoma, nella Repubblica Italiana una e indivisibile, secondo i principi e nei limiti fissati dalla Costituzione e dallo Statuto"*.
- Documento **Galasso**:  
Articolo 1 *"2. La Regione è costituita dai territori delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli"*.
- Documento **Galasso**:  
Articolo 1 *"3. Il capoluogo della Regione è la città di Torino"*.
- **Marcenaro**, intervento seduta n. 23 del 06/02/2003: Torino capitale.

**Art. 2.**  
*(Autonomia e partecipazione)*

1. La Regione ~~opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, esercitando~~ **esercita** la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.
2. La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.
3. La Regione afferma che il concorso degli enti locali e l'apporto **delle autonomie funzionali**, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali e di tutti i cittadini è elemento fondamentale della politica regionale.
4. La Regione considera con favore il costituirsi di ogni associazione che sia intesa a concorrere con metodo democratico alle attività regionali.

**OSSERVAZIONI**

Nel comma 1 i riferimenti alla Costituzione e alle leggi dello Stato sono stati eliminati perché già presenti nell'articolo 1.

Al comma 3 si è inserito il riferimento alle autonomie funzionali.

**PROGETTI/ PROPOSTE**

- **Mercurio**, intervento seduta n. 7 dell'8/02/2002 e n. 20 del 7/11/2002: principio di partecipazione;
- **Tapparo**, seduta n. 8 del 14/02/2002 e n. 22 del 4/02/2003: valorizzazione del principio di partecipazione;
- **Moriconi**, relazione: autonomia e partecipazione come principi cardine del nuovo Statuto.
  
- **Marcenaro**, intervento seduta n. 11 del 25/03/2002: rapporto Regione-autonomie funzionali;
- **Tapparo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: rapporto Regione-autonomie funzionali.

**Art. 3**  
*(Principio di sussidiarietà)*

1. La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale cooperazione.
2. La Regione rappresenta le comunità piemontesi, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo anche in sede nazionale e comunitaria.

**OSSERVAZIONI**

L'articolo 3 dello Statuto vigente (*Autonomia e decentramento*) è stato sostituito dal presente articolo.

Occorre inoltre valutare se inserire la "sussidiarietà sociale".

**PROGETTI/ PROPOSTE**

In riferimento al comma 1:

- Documento **Galasso**:  
Articolo 2 "*1 La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e leale cooperazione*".
- Documento **Galasso**:  
Articolo 4 "*1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione esercita tutte le attribuzioni amministrative che riguardano il suo territorio e le comunità in esso stanziato.*  
*2 Deferisce, a seguito di intese con comuni, province e città metropolitana, rappresentati nel Consiglio delle Autonomie Locali, agli enti locali medesimi le attribuzioni amministrative di loro pertinenza, secondo il predetto principio*".
- **Moriconi**, relazione: principio della consultazione degli enti come principio cardine del nuovo Statuto.
- **Deorsola**, intervento seduta n. 7 dell'8/02/2002: valorizzazione del principio di cooperazione.

In riferimento al comma 2:

- Documento **Galasso**:  
Articolo 2 "*2 La Regione rappresenta e tutela gli interessi delle Comunità piemontesi sia in sede nazionale che nell'ambito internazionale e dell'Unione Europea*".
- **Palma**, intervento seduta n. 14 del 29/05/2002.

#### Art. 4

*(Rapporti internazionali e con l'Europa)*

1. La Regione concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti comunitari.
2. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da legge dello Stato.

#### OSSERVAZIONI

Non essendo presente, nello Statuto vigente, alcun riferimento ai rapporti con l'Europa, si è ritenuto opportuno inserire il presente articolo.

Valutare se inserire un riferimento alla materia del commercio con l'estero prevista dall'articolo 117 della Costituzione tra le materie di competenza legislativa concorrente.

#### PROGETTI/ PROPOSTE

- **Tapparo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: rapporto Regione – Unione europea.
- Documento **Galasso**:  
*Articolo 2 “3 A tal fine conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, in conformità ai principi della Costituzione, dello Statuto e secondo le norme e i trattati scaturenti dai rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni.”*
- Documento **Galasso**:  
*Articolo 6 “1 La Regione promuove intese, stipula accordi e coordina iniziative con altre Regioni per la cura e lo sviluppo di interessi regionali che coinvolgono il territorio di altre Regioni e/o si esplicano al di fuori del territorio regionale.  
2 La Regione promuove e sostiene le iniziative culturali ed economiche all'Estero nell'ambito della politica volta a favorire i rapporti e i legami con i piemontesi nel Mondo”.*

## Art. 5

(Politiche di parità)

1. La Regione rimuove, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica.
2. Le leggi regionali promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

### OSSERVAZIONI

Si è ritenuto opportuno inserire un articolo dedicato alle pari opportunità uomo-donna prevedendo i contenuti minimi sanciti dalla Costituzione; il testo può essere ulteriormente integrato eventualmente sulla base dei documenti e delle proposte emersi dai lavori della Commissione.

Il contenuto del comma 2 è stato anche ripreso nell'articolo dedicato al sistema elettorale e alle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

### PROGETTI/ PROPOSTE

- Documento presentato dall'Associazione Nazionale Donne Elettrici: è importante che il verbo "promuovere" venga rafforzato usando formule come "garantire" o "assicurare" e che nello Statuto si preveda espressamente la Consulta femminile e la Commissione Pari Opportunità;
- Documento presentato dalla Consulta femminile regionale;
- Documento presentato dal Comitato Pari Opportunità con bozza di articolato:  
"Art. x (Politiche di parità)  
1. La Regione Piemonte, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117, comma 7, della Costituzione:  
a) sostiene ogni attività volta al perseguimento dell'eguaglianza fra uomini e donne nel avita economica, culturale, lavorativa e sociale  
b) si impegna a porre in essere azioni positive atte ad accelerare il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale.  
2. La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e favorisce altresì l'uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive. Le liste dei candidati alle elezioni del Consiglio regionale devono assicurare la presenza di candidati di entrambi i sessi.  
3. La Regione Piemonte, nel rispetto dei vincoli comunitari promuove l'eguaglianza nei luoghi di lavoro e, in particolare:  
a) sostiene le politiche di genere in materia di opportunità  
b) assicura l'eguaglianza economica e normativa fra lavoratrici e lavoratori  
c) si impegna ad eliminare gli ostacoli, anche di carattere psicologico, che alterano nell'ambito lavorativo lo sviluppo della personalità del lavoratore".
- Documento **Galasso**:  
Articolo 7 "La legge regionale istituisce la Commissione per le pari opportunità, ne stabilisce composizione, funzioni e modalità di nomina";  
Articolo 8 "La Regione [...] a tal fine promuove la piena parità e opportunità tra donne e uomini".

## Art. 6

*(Autonomia e sviluppo economico-sociale e programmazione)*

1. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.
2. La Regione per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. La programmazione regionale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità regionale.
4. La Regione, avvalendosi delle proprie competenze, ~~in concorso con lo Stato e gli enti locali~~, opera in particolare per:
  - realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto al lavoro, la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;
  - contribuire al progresso della cultura e allo sviluppo della ricerca scientifica e **tecnologica**, promovendo altresì l'adeguamento delle strutture e dei contenuti della scuola alle esigenze della società regionale e nazionale;
    - *adottare le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata;*
  - ~~- acquisire alla gestione o al controllo pubblico i servizi di interesse generale;~~
  - attuare le riforme necessarie per determinare giusti rapporti sociali e **condizioni civili** di vita nelle campagne e favorire l'impresa, singola e associata, di coltivazione diretta e familiare, nelle forme della proprietà e dell'affitto;
  - agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità collinari e montane;
  - promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;
  - potenziare l'impresa artigiana e favorirne l'ammodernamento;
  - coordinare le attività commerciali ed agevolare l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la tutela del consumatore;
  - coordinare e sviluppare i servizi sociali, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza sociale, alla abitazione, alla scuola e alla formazione professionale, all'assistenza sociale, alla viabilità e ai trasporti, alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport.

## OSSERVAZIONI

Il presente articolo, al quale sono state apportate solo modifiche di carattere tecnico, corrisponde all'articolo 4 dello Statuto vigente.

Il periodo "acquisire alla gestione o al controllo pubblico i servizi di interesse generale" è stato barrato poiché risulta superato dall'evoluzione dell'ordinamento.

Al comma 4 del presente articolo occorre valutare se inserire un riferimento alle materie dell'ordinamento sportivo e degli aeroporti previste dall'articolo 117 della Costituzione tra le materie di competenza legislativa concorrente.

## PROGETTI/ PROPOSTE

In riferimento al comma 1:

- Documento **Galasso**  
Articolo 8 *"I La Regione contribuisce allo sviluppo morale, civile sociale ed economico tenendo conto delle peculiari esigenze emergenti dalle comunità che la compongono"*
- **Moriconi**, relazione: sviluppo economico-sociale e programmazione;

In riferimento al comma 2:

- Documento **Galasso**:  
Articolo 11 *"I La Regione, al fine di favorire lo sviluppo, si avvale del metodo della programmazione disciplinando con legge regionale la partecipazione delle Autonomie territoriali e funzionali al procedimento programmatico"*;

In riferimento al comma 4:

- Documento **Galasso**:  
Articolo 14 *"I La Regione favorisce lo sviluppo dell'istruzione e della cultura rendendo effettivi il diritto allo studio e alla libera scelta educativa [...]"*  
Articolo 8 *"La Regione [...] garantisce, in ragione delle diverse condizioni economiche, il pieno diritto [...] all'istruzione e al lavoro"*.
- Documento **Galasso**:  
Articolo 12: *"La Regione contribuisce allo sviluppo delle infrastrutture e alla realizzazione di opere di interesse generale che rafforzino il ruolo del Piemonte in Italia e all'estero nel campo dell'impresa [...] e della ricerca"*

### Art. 7

*(Tutela del patrimonio naturale e culturale)*

1. La Regione, nella politica di programmazione, adotta le misure necessarie a conservare e ~~difendere~~ **valorizzare** l'ambiente naturale per assicurare, alla collettività e ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.
2. Essa, nell'ambito delle proprie competenze, agisce contro le fonti di inquinamento per eliminarne le cause; predispone ed attua piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale; adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche; istituisce parchi e riserve naturali; tutela il paesaggio.
3. La Regione ~~difende il patrimonio~~ **valorizza i beni culturali anche nelle sue espressioni regionali. e difende l'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume delle comunità locali, favorendone la valorizzazione.**
4. A questi fini coordina ed indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti, concorre allo sviluppo di adeguati mezzi educativi e di informazione **e promuove e organizza attività culturali.**

#### OSSERVAZIONI

Il presente articolo corrisponde all'articolo 5 dello Statuto vigente

#### PROGETTI/ PROPOSTE

In riferimento al comma 1:

- **Moriconi**, relazione: tutela del patrimonio naturale tra i principi cardine del nuovo Statuto.

In riferimento al comma 2:

- Documento **Galasso**:  
Articolo 13 *“1 La Regione tutela il paesaggio, l'ambiente, il patrimonio artistico e monumentale; promuove un ordinato sviluppo urbanistico che salvaguarda l'assetto dei Centri Storici; [...]”*

Il comma 3 è stato modificato accorpando il testo dell'articolo 7 dello Statuto vigente.

Il comma 4 è stato modificato sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 117, comma 3, della Costituzione che individua le materie di legislazione concorrente .

In riferimento al comma 3:

- **Documento Galasso:**  
Articolo 12 *“La Regione contribuisce [...] alla realizzazione di opere di interesse generale che rafforzino il ruolo del Piemonte in Italia e all'estero nel campo [...] della cultura [...]”*  
Articolo 13 (secondo periodo): *“La Regione [...] favorisce la conservazione e la vitalità delle tradizioni, dei costumi piemontesi, valorizza la storia piemontese e ne incoraggia lo studio”.*
- **Moriconi**, relazione: tutela del patrimonio culturale tra i principi cardine del nuovo Statuto.
- **Tapparo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: difesa e valorizzazione della cultura, della lingua e della tutela del patrimonio.

**Art. 8**  
*(Tutela della salute dei cittadini)*

1. La Regione, nell'ambito delle sue competenze, promuove ed attua un'azione legislativa e regolamentare intesa a creare ed organizzare gli strumenti più efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini. ~~e specificatamente:~~
2. **La Regione inoltre:**
  - a) costituisce organismi sanitari ed altri strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro per tutelare **la sicurezza e** la salute e prevenire le cause che le provocano danno;
  - b) favorisce la partecipazione ~~dei comitati di fabbrica,~~ dei lavoratori e delle categorie professionali alla gestione degli organismi e degli strumenti antinfortunistici, di medicina preventiva, di igiene generale, di igiene mentale, nonché di medicina curativa e riabilitativa.

**OSSERVAZIONI**

Il presente articolo suddivide in due commi l'articolo 6 dello Statuto vigente al fine di separare la tutela della salute in senso generale dalla tutela della sicurezza sul posto di lavoro.

Occorre valutare se inserire un riferimento alla materia dell'alimentazione prevista dall'articolo 117 della Costituzione tra le materie di legislazione concorrente.

**PROGETTI/ PROPOSTE**

In riferimento al comma 1:

- **Moriconi**, relazione: tutela della salute dei cittadini come principio cardine del nuovo Statuto.
- Documento **Galasso**:  
Articolo 8 *“La Regione [...] garantisce, in ragione delle diverse condizioni economiche, il pieno diritto all’assistenza, alla salute [...]”*.

**Art. 9**  
*(Principi dell'azione amministrativa)*

1. Gli uffici della Regione sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurate l'imparzialità, l'economicità, l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme della partecipazione dei cittadini, singoli e associati, al procedimento amministrativo, nonché l'accesso ai documenti amministrativi.

**OSSERVAZIONI**

Si è ritenuto opportuno inserire un articolo relativo ai principi dell'azione amministrativa, al procedimento amministrativo e all'accesso ai documenti.

**PROGETTI/ PROPOSTE**

In riferimento al comma 1:

- **Contu**, intervento seduta n. 7 del 8/02/2002: il problema è come rivitalizzare il rapporto con i cittadini.
- **Documento Galasso:**  
Articolo 16 *"1 Il rapporto con i cittadini è improntato a trasparenza e partecipazione.*  
*2 E' diritto dei cittadini ottenere dagli Uffici Regionali le informazioni nel rispetto delle leggi nazionali e regionali".*  
Articolo 57 *"1 Gli enti e i pubblici uffici dipendenti dalla Regione sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurate l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità dell'amministrazione.*
- **Tapparo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: massimizzazione della trasparenza delle istituzioni.

In riferimento al comma 2:

- **Documento Galasso:**  
Articolo 57 *"2 La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme della partecipazione dei cittadini, singoli e associati, al procedimento amministrativo, nonché l'accesso ai documenti amministrativi.*  
*3 La legge regionale disciplina il sistema dei controlli interni di legittimità, contabilità e gestione".*
- **Moriconi**, relazione: decentramento amministrativo
- **Tapparo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: diritto all'accesso all'informazione delle leggi e dell'attività amministrativa

**Art. 10**  
(L'informazione)

1. La Regione riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.
2. La Regione dà relazione periodica della sua attività, organizza conferenze con gli enti locali, cura i contatti con gli organismi di azienda, di scuola, di comunità locali, secondo le norme e modalità dello Statuto e del Regolamento.
3. Essa stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione ~~, anche audiovisivi,~~ e provvede ad istituire forme di comunicazione, **anche informatiche**, che consentano alla comunità regionale di esprimere le proprie esigenze.
- 4. La Regione, nell'ambito dei principi fissati con legge dello Stato, disciplina la materia delle telecomunicazioni regionali .**

**OSSERVAZIONI**

Il presente articolo corrisponde all'articolo 8 dello Statuto vigente.

*Si è ritenuto opportuno aggiungere il comma 4 al presente articolo per disciplinare la materia dei mezzi di comunicazione di massa inserita dall'articolo 117 della Costituzione tra le materie di legislazione concorrente e in corso di ridefinizione da parte del Parlamento (Ddl Gasparri)*

**PROGETTI/ PROPOSTE**

In riferimento al comma 1:

- **Moriconi**, relazione: accessibilità dell'informazione tra i principi cardine del nuovo Statuto.
- **Tapparo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: diritto all'informazione della comunità piemontese.

In riferimento al comma 3:

- **Tapparo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: diritto all'informazione della comunità piemontese.

**Art. 11**  
*(La consultazione)*

1. La Regione consulta gli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, elettori della Regione secondo le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.
2. La Regione predispone altresì indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e ricerca.

**OSSERVAZIONI**

Il presente articolo corrisponde all'articolo 9 dello Statuto vigente

**PROGETTI/ PROPOSTE**

- **Moriconi**, relazione: principio della consultazione degli enti a diverso livello.

**Art. 12**  
*(Autonomia finanziaria)*

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in armonia con la Costituzione e i principi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il demanio e il patrimonio della Regione sono disciplinati con legge regionale secondo i principi determinati dalla legge dello Stato.

**OSSERVAZIONI**

Si suggerisce di sviluppare la materia nel Titolo dello Statuto dedicato al Bilancio regionale.

**PROGETTI/ PROPOSTE**

- **Documento Galasso:**  
*Articolo 5 “1 La Regione istituisce tributi ed entrate proprie, nel rispetto dei principi costituzionali e ha piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa; determina l’ammontare delle risorse derivanti dall’imposizione fiscale e da altre fonti, con apposita legge finanziaria annuale o pluriennale, vincolante la potestà di entrata e di spesa, previo coordinamento con lo Stato e gli enti locali.*  
*2 La Regione partecipa alle decisioni dello Stato sulla formazione e l’utilizzazione del fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.*  
*3 La Regione ha un proprio patrimonio, determinato nel rispetto delle indicazioni costituzionali e dei principi dell’ordinamento. Può ricorrere all’indebitamento per lo svolgimento delle politiche di sviluppo, salvi i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato per il ripianamento a carico di quest’ultimo”.*  
*Articolo 11 “La Regione [...]determina il limite massimo della pressione fiscale tenendo conto del prelievo statale e degli Enti Locali, ricercando accordi e intese con lo Stato e con altre Regioni e con gli Enti Locali”.*
- **Tapparo:** intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: principi dell’autonomia fiscale e imposizione fiscale anche in termini di responsabilità nel rapporto diretto tra risorse acquisite dalla comunità e impegno di esse.

ALTRI PRINCIPI	CONSIGLIERI PROPONENTI
<b>Concertazione</b>	<b>Tapparo :</b> concertazione come processo che rispetta la centralità democratica delle assemblee elettive (seduta n. 8 del 14/02/2002)
<b>Antifascismo</b>	<p><b>Cattaneo:</b> antifascismo e valori repubblicani (seduta n. 15 del 4/06/2002)</p> <p><b>Chiezzi:</b> antifascismo come caposaldo per l'azione costituente in Regione (relazione)</p> <p><b>Dichiarazione Gruppo DS:</b> "I sottoscritti, membri di questa Commissione, al fine di rendere adeguatamente ferma l'identità ideale e politica del Piemonte, propongono di stabilire, nello Statuto in corso di definizione, che la Regione si ispira ai valori della Costituzione repubblicana e riaffermano, come propri riferimenti fondamentali, i valori dell'antifascismo e della resistenza" (seduta n. 15 del 4/06/2002).</p>
<b>Soggetti deboli</b>	<p><b>Galasso:</b> Art. 8 "La Regione [...] tutela le persone e i gruppi sociali deboli". Articolo 15 "1 La Regione si impegna a favorire l'integrazione degli immigrati, determinando, pur nella considerazione delle diverse culture, l'entità dei flussi migratori per gli extracomunitari in virtù delle previsioni di sviluppo occupazionale.</p> <p><b>Moriconi:</b> tutela dei diritti delle nuove realtà sociali: migranti e soggetti deboli (relazione)</p> <p><b>Tapparo:</b> tutela dei soggetti deboli; diritto alla socialità contro l'emarginazione, la solitudine e l'isolamento (seduta n. 8 del 14/02/2002)</p>
<b>Famiglia</b>	<p><b>Galasso:</b> art. 8 "La Regione [...] sostiene la famiglia; protegge la maternità; l'infanzia e la terza età;"</p> <p><b>Moriconi:</b> tutela della famiglia non intesa esclusivamente come famiglia mononucleare tradizionale (relazione)</p> <p><b>Tapparo:</b> famiglia e maternità (seduta n. 8 del 14/02/2002)</p>
<b>Minori</b>	<p><b>Moriconi:</b> tutela dei minori (relazione)</p> <p><b>Tapparo:</b> tutela dei minori (seduta n. 8 del 14/02/2002)</p>
<b>Democrazia</b>	<p><b>Caracciolo:</b> democrazia come principio generale (seduta n. 7 dell'8/02/2002)</p> <p><b>Moriconi:</b> democraticità dell'istituzione (relazione)</p>
<b>Ambiente</b>	<b>Moriconi:</b> principio della sostenibilità ambientale cui deve essere legato lo sviluppo economico (relazione)

<b>Rappresentanza</b>	<p><b>Caracciolo:</b> rappresentanza politica come principio generale (seduta n. 7 dell'8/02/2002)</p> <p><b>Moriconi:</b> rappresentatività di tutte e principali forze politiche</p>
<b>Governabilità</b>	<p><b>Moriconi:</b> governabilità intesa come possibilità di governare per la maggioranza e possibilità di controllare per la minoranza (relazione)</p>
<b>Diritti civili</b>	<p><b>Moriconi:</b> garantire i diritti civili di tutti quelli che vivono nella Regione (relazione)</p>
<b>Diritti sociali</b>	<p><b>Moriconi:</b> garantire i diritti sociali di tutti quelli che vivono nella Regione (relazione)</p>
<b>Libertà</b>	<p><b>Caracciolo:</b> libertà come principio generale (seduta n. 7 dell'8/02/2002)</p> <p><b>Tapparo:</b> libertà come principio di riferimento (seduta n. 8 del 14/02/2002)</p>
<b>Sicurezza</b>	<p><b>Galasso:</b> Articolo 14 “La Regione [...] garantisce, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la sicurezza dei cittadini collaborando con gli organi dello Stato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”.</p> <p><b>Tapparo:</b> sicurezza come principio di riferimento (seduta n. 8 del 14/02/2002)</p>
<b>Solidarietà</b>	<p><b>Galasso:</b> Art. 7, comma 1 “1 La Regione in ossequio ai principi della Costituzione e dello Statuto promuove il valore della solidarietà, dignità sociale, uguaglianza e ne garantisce l'estrinsecazione dei diritti dell'individuo, dei corpi e delle formazioni sociali”.</p> <p><b>Tapparo:</b> solidarietà come principio di riferimento e come obbligo (seduta n. 8 del 14/02/2002)</p>
<b>Cittadinanza</b>	<p><b>Tapparo:</b> cittadinanza come principio di riferimento (seduta n. 8 del 14/02/2002)</p>
<b>Uguaglianza e giustizia sociale</b>	<p><b>Galasso:</b> Art. 7, comma 1 “1 La Regione in ossequio ai principi della Costituzione e dello Statuto promuove il valore della solidarietà, dignità sociale, uguaglianza e ne garantisce l'estrinsecazione dei diritti dell'individuo, dei corpi e delle formazioni sociali”.</p> <p><b>Tapparo:</b> uguaglianza come principio di riferimento e giustizia sociale come cardine della società contro le disuguaglianze (seduta n. 8 del 14/02/2002)</p>
<b>Servizi pubblici e di interesse generale</b>	<p><b>Galasso:</b> art. 9: “1 La Regione sviluppa i servizi pubblici e favorisce l'iniziativa privata che svolge attività e servizi di interesse generale in attuazione dei principi di sussidiarietà.</p> <p>Art. 10 “La Regione prevede l'intervento pubblico in tutti i casi in cui le regole del libero mercato e della concorrenza o, in</p>

	concreto, l'iniziativa privata non siano in grado di garantire e di fornire le prestazioni di interesse generale adeguate alle situazioni presenti o prospettate.
--	---

*BOZZA FORMA DI GOVERNO E*  
**SISTEMA ELETTORALE**

## **Forma di governo e sistema elettorale. Premessa**

Nelle parti delle tabelle evidenziate con il colore grigio dello sfondo sono state formulate ipotesi di articolato redatte tenendo conto innanzitutto degli elementi necessari che dovranno essere contenuti nel nuovo Statuto alla luce del testo attuale della Costituzione e della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nonché delle disposizioni dello Statuto in vigore ancora compatibili con il processo di riforma in atto e del complesso dell'ordinamento regionale vigente.

Nelle colonne intitolate "Osservazioni" sono stati evidenziati i criteri in base ai quali si è proceduto a formulare le rispettive ipotesi di articolato, eventuali considerazioni svolte essenzialmente sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale, nonché ulteriori elementi di riflessione e osservazioni elaborati con riferimento al dibattito in corso.

Per ulteriore completezza, in alcuni casi è stato inserito un richiamo a disposizioni contenute nel nuovo Statuto della Regione Calabria, dal momento che tale documento è –allo stato- l'unico prodotto del processo di revisione statutaria che sia già stato approvato in prima e seconda lettura dal competente Consiglio regionale. Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, nel corso della seduta n. 121 del 28 agosto 2003, il Consiglio dei Ministri ha deciso di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale avverso il nuovo Statuto della Regione Calabria; il relativo ricorso è stato notificato all'Ente in data 5 settembre 2003.

Nelle colonne rubricate "Progetti / proposte" sono stati infine riportati, relativamente a ciascuna ipotesi di articolato, le specifiche disposizioni reperibili in materia nel documento presentato dal Presidente Galasso, nonché i contributi apportati dai singoli Consiglieri con interventi tenuti durante i lavori della Commissione, oppure con specifiche relazioni prodotte agli atti.

Occorre ancora evidenziare che, per ciò che riguarda il sistema di elezione del Presidente della Giunta, sono state formulate tre distinte ipotesi (elezione diretta, elezione indiretta, elezione su designazione del corpo elettorale), nelle quali sono state sintetizzate le proposte avanzate dai Consiglieri nel corso del dibattito svoltosi in Commissione.

Nelle successive proposte di disposizioni statutarie si è quindi sviluppato esclusivamente il modello che prevede l'elezione diretta del Presidente della Giunta, sia perché esso rappresenta, allo stato, la forma di governo regionale prevista e disciplinata dalla Costituzione e dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sia perché in favore di tale impostazione è stata registrata la maggiore convergenza delle opinioni espresse dai Consiglieri.

Da ultimo si segnala che le ipotesi di articolato relative alle attribuzioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale non hanno alcuna pretesa di esaustività; esse, infatti, si limitano ad individuare le competenze necessarie degli organi regionali alla luce del dettato costituzionale, mentre un'elencazione più completa delle loro attribuzioni presupporrebbe necessariamente la definizione delle problematiche relative ai rapporti tra Consiglio e Giunta regionale.

**ORGANI DELLA REGIONE E  
SISTEMA ELETTORALE**

**Art. X**  
*(Organi della Regione)*

1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
2. Sono altresì organi della Regione, per le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalle leggi, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

**OSSERVAZIONI**

Il comma 1 riprende il contenuto dell'articolo 121, primo comma, Costituzione.

Il comma 2 - tenendo conto del contenuto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con D.C.R. 29 gennaio 2002, n. 221-3083, nonché del dibattito sviluppatosi nel corso degli ultimi anni - attribuisce anche al Presidente e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale lo *status* di organi regionali, per le funzioni loro assegnate dallo Statuto e dalle leggi.

Il riconoscimento al Presidente del Consiglio della qualifica di organo permette infatti di attribuirgli la rappresentanza legale (anche in giudizio) del Consiglio, con riferimento a tutti gli atti di rilevanza esterna adottati dal Consiglio medesimo in attuazione della propria autonomia.

Si ricorda che la rappresentanza legale del Consiglio da parte del suo Presidente è già espressamente prevista dall'articolo 6 del Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile cit. e che l'articolo 4, comma 2, del decreto legge 16 maggio

**PROGETTI/ PROPOSTE**

- **Documento Galasso:**  
Articolo 18 "*1. Sono organi della Regione: il Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta Regionale, la Giunta Regionale. 2. Sono altresì organi della Regione. per le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalle Leggi, il Presidente del Consiglio Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.*".
- **Cattaneo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: Ufficio di Presidenza dimensionato proporzionalmente al numero dei consiglieri ed equilibrato; Vicepresidenti: sempre uno di minoranza e l'altro di maggioranza. Presidente del Consiglio *super partes*, indipendentemente dal fatto che sia espressione della maggioranza o della minoranza.
- **Riba**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: Ufficio di Presidenza rivisto in funzione del fatto di essere l'organismo di autogoverno del Consiglio, con opportuna suddivisione dei compiti tra Presidente, Vicepresidenti, Questori e Segretari.

1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), come convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, così recita: “Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo”; il successivo articolo 6, comma 3, a sua volta dispone che “I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all’articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva”.

In tema, si osserva inoltre che il Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale hanno esplicita rilevanza costituzionale, in forza di quanto disposto dall’articolo 122, terzo comma, Costituzione.

**ORGANI DELLA REGIONE E  
SISTEMA ELETTORALE**

**Art. X**

*(Entrata in carica e cessazione dei Consiglieri regionali)*

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto del completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio, fatti salvi i casi di cessazione anticipata previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
2. Il Consiglio tiene la sua prima seduta entro il (.....) giorno dal completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del Consigliere più anziano d'età.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2, il Consiglio è convocato da un (.....) dei Consiglieri.

**OSSERVAZIONI**

Secondo la normativa vigente, contenuta nell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, "I consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione...".

La disposizione testé riportata non prevede il principio della *prorogatio* del Consiglio regionale, mentre, sul punto, più pronunce della Corte Costituzionale (vedasi, ad esempio, la sentenza n. 468/1991 e la sentenza n. 515/1995) hanno affermato che, dopo il 46° giorno anteriore alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e fino alla sua cessazione, vale a dire "nel corso degli ultimi quarantacinque giorni di permanenza in carica del Consiglio stesso", le assemblee "dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in *prorogatio*". Può dirsi dunque che, allo stato della legislazione statale (tuttora applicabile fino all'esercizio delle nuove competenze statutarie e legislative regionali), i Consigli regionali conservano i loro poteri solo fino alla scadenza.

**PROGETTI/PROPOSTE**

- Documento **Galasso**:  
Articolo 17 "10. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta delle Elezioni, provvede entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del Regolamento, alla convalida della elezione dei consiglieri. 11. La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal Consiglio Regionale a norma del Regolamento e ha efficacia dal momento della dichiarazione. 12. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio Regionale comportano l'automatico scioglimento del Consiglio stesso".
- Documento **Galasso**:  
Articolo 20 "1. I Consiglieri Regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e vi restano fino alla proclamazione dei nuovi consiglieri, compatibilmente con il comma 10 e salvo le ipotesi di cui ai commi 11 e 12

L'eventuale introduzione dell'istituto della *prorogatio* del Consiglio regionale rientra nelle competenze del legislatore statutario regionale, in quanto la materia non attiene direttamente alla "durata in carica degli organi elettivi", riservata alla legge statale *ex* articolo 122, primo comma, Costituzione (in tal senso si è espressa la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 196/2003, nella quale si legge testualmente che "Non può condividersi la tesi secondo cui tale competenza sarebbe attribuita alla legge statale, cui spetta, ai sensi dell'art. 122, primo comma, Cost. stabilire "la durata degli organi elettivi" regionali. L'istituto della *prorogatio* ...*omissis*... non incide infatti sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto").

Sull'argomento, la Corte Costituzionale, sempre con la sentenza n. 196/2003, ha altresì affermato che l'"...interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale *prorogatio* degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fundamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale: così come è la Costituzione (art. 61, secondo comma; art. 77, secondo comma) che regola la *prorogatio* delle Camere parlamentari".

La stessa sentenza n. 196/2003 statuisce ancora che "In conclusione, dunque, in tema di disciplina dell'esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o rimozione, o dopo l'annullamento della elezione, la legge regionale è priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, o rispettivamente la legge statale, abbiano fissato i principi e le regole fondamentali".

In materia, si ricorda inoltre che, per quanto attiene alle Assemblee legislative nazionali, l'articolo 61, secondo comma, Costituzione stabilisce che "Finché non siano riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti"; l'articolo 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, ha poi espressamente introdotto il principio della *prorogatio* per i Consigli delle Regioni ad autonomia speciale.

Si segnala infine che l'articolo 18 della proposta di nuovo Statuto regionale della Regione Calabria (approvata dal Consiglio regionale in prima lettura in data 13 maggio 2003 e in seconda lettura in data 31 luglio 2003) così dispone: "1. I

dell'art. 17".

- **Cattaneo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: la cessazione dalle funzioni del Consiglio regionale quarantacinque giorni prima delle elezioni dà luogo ad una *vacatio* assurda. Pertanto, il Consiglio dovrà rimanere in carica fino alle ore 24,00 del giorno precedente l'insediamento del nuovo Consiglio regionale della legislatura successiva.
- **Tapparo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: occorre risolvere l'incongruenza del Consiglio regionale che (a differenza del Parlamento) al momento del suo scioglimento esaurisce la sua funzione.

Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione. 2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio”.

Illustrate tali premesse, nell'affrontare le questioni relative alla *prorogatio* del Consiglio regionale, occorre prestare molta attenzione ad evitare sia periodi di *vacatio* dell'organo, sia sovrapposizioni tra il Consiglio regionale uscente e quello entrante. Il problema non è soltanto teorico, in quanto potrebbe accadere che - durante lo svolgimento delle procedure di rinnovo del Consiglio - si renda necessario convocare il Consiglio medesimo (ad esempio, al fine di individuare i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica ai sensi di quanto disposto dall'articolo 83 della Costituzione).

La soluzione proposta nell'ipotesi di articolato appare idonea a risolvere le problematiche evidenziate nel precedente paragrafo, in quanto consente di ridurre il periodo di *vacatio* dell'organo entro i limiti dei termini tecnici di convocazione, evitando in ogni caso il rischio di sovrapposizioni tra il Consiglio regionale uscente e quello entrante.

Il contenuto del comma 2 ipotizza il superamento della disposizione di cui all'articolo 13, primo comma, del vigente Statuto della Regione Piemonte (“Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti...”), disposizione che riproduceva la formulazione dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953, n.62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali). La disciplina dell'argomento sembra infatti appartenere all'ambito della potestà statutaria regionale, dal momento che (anche alla luce di quanto statuito nella sentenza n. 196/2003 della Corte costituzionale) non afferisce alla materia “durata degli organi elettivi”.

Occorre da ultimo rammentare che si trova attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 1094, intitolato “Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione”, che, all'articolo 5, prevede che “Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione”.

**ORGANI DELLA REGIONE E  
SISTEMA ELETTORALE**

**Art. X**

*(Sistema elettorale e cause di ineleggibilità e di incompatibilità)*

1. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione, (approvata a maggioranza .....?) nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
2. La legge elettorale della Regione Piemonte promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
3. Nessuno può appartenere contemporaneamente al Consiglio o alla Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con quella di giudice della Corte costituzionale e di componente del Consiglio superiore della magistratura.

**OSSERVAZIONI**

Il comma 1 del presente articolo riprende il contenuto dell'articolo 122, primo comma, Costituzione.

Il comma 2 riproduce la seconda parte del settimo comma dell'articolo 117 della Costituzione (al riguardo si veda anche l'articolo 5, comma 2, dei principi regionali).

Il comma 3 trae origine dalle disposizioni di cui agli articoli 122, secondo comma, 104, settimo comma, e 135, sesto comma, Costituzione.

L'introduzione di ulteriori ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità dei

**PROGETTI/ PROPOSTE**

• **Documento Galasso:**

Articolo 17 "1. Il Presidente della Giunta Regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Regionale di cui è componente. 2. E' eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. 3. Le modalità di elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità sono stabilite con legge regionale approvata con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio, in base ai principi stabiliti con legge dello Stato ed a quelli di cui al presente Statuto. 4. Il Consiglio Regionale si compone di 80 membri, compreso il Presidente della Giunta. Sessanta consiglieri sono eletti con il sistema proporzionale con liste su base provinciale. Venti consiglieri sono eletti nelle liste con graduatoria predeterminata su collegio regionale ed assegnati con sistema proporzionale. Le liste provinciali e regionali devono essere collegate ai candidati a Presidente della Giunta. 5. Alle liste collegate al candidato eletto viene attribuito un premio di maggioranza che comporti l'aggiudicazione di un numero di seggi pari ad almeno il 55 per cento del totale. 6. L'elettore può votare per un candidato a Presidente e una lista collegata allo stesso. Non è ammesso il

Consiglieri regionali dovrà essere valutata in sede di dibattito statutario.

Si osserva che l'articolo 1, comma 3, legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) stabilisce che: "Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti".

La vigenza nell'ordinamento giuridico del suddetto principio di continuità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 196/2003.

Attualmente, le leggi statali nelle quali sono formulati i principi fondamentali della legislazione elettorale regionale sono la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, che -all'articolo 1, comma 1- prevede che "I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto".

La citata sentenza n. 196/2003 della Corte Costituzionale ha inoltre sancito che "...fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre che delle nuove leggi elettorali regionali), l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 detta direttamente la disciplina della elezione del Presidente regionale, stabilendo che essa sia

*voto disgiunto. 7. La legge elettorale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 8. I candidati alla Presidenza della Giunta non possono candidarsi alla carica di consigliere regionale. 9. Il numero dei consiglieri da eleggere predeterminato per i collegi non è soggetto a riduzioni. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.*

*10. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta delle Elezioni, provvede entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del Regolamento, alla convalida della elezione dei consiglieri. 11. La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal Consiglio Regionale a norma del Regolamento e ha efficacia dal momento della dichiarazione. 12. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio Regionale comportano l'automatico scioglimento del Consiglio stesso".*

- **Brigandì**, intervento seduta n. 11 del 25/03/2002: il sistema proporzionale è il modello più aderente al sistema democratico, ma occorre trovare un equilibrio tra proporzionalità e governabilità. Favorevole al meccanismo della lista bloccata.
- **Caracciolo**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: la nuova autonomia statutaria risulta notevolmente condizionata dalla legislazione statale di principio in materia elettorale. Secondo una certa interpretazione, lo Statuto potrà optare per un sistema elettorale a turno unico o con turno di ballottaggio e stabilire se l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio debba essere contestuale ma separata, oppure congiunta.
- **Cattaneo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: nello Statuto la legge elettorale deve essere comunque individuata, anche in termini di principi generali, fissando una forma di garanzia che preveda il ricorso alle urne nel caso in cui cambi la maggioranza. Sì all'incompatibilità tra lo *status* di Assessore e di Consigliere, facendo eventualmente ricorso all'istituto della supplenza in Consiglio, finché l'Assessore permane in carica. [...] Il Consiglio deve essere ampliato, alla luce dell'aumento delle competenze assegnate.
- **Cattaneo**, intervento seduta n. 22 del 04/02/2003: i principi della nuova legge elettorale devono essere contenuti nello Statuto: non si può immaginare di fare una legge elettorale, se non si scioglie definitivamente la questione dell'elezione del Presidente della Giunta.
- **Cattaneo**, intervento sedute n. 30 del 27/03/2003 e n. 40 del 10/07/2003: sì all'incremento del numero

contestuale al rinnovo del Consiglio e che si effettui "con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali", così indirettamente in qualche misura "irrigidite" in via transitoria;...".

Da un punto di vista pratico, ciò comporta che -prima dell'approvazione del nuovo Statuto- gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezioni appaiono essere particolarmente esigui.

Per quanto concerne le problematiche relative alla determinazione del numero dei Consiglieri, si osserva che in sede di elaborazione statutaria sarà opportuno decidere se fissare il numero dei Consiglieri direttamente in Statuto, ovvero se operare a tal fine rinvio ad un'apposita legge regionale. Attualmente, il numero dei Consiglieri regionali è stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Al riguardo, si segnala ancora che, nel corso dell'audizione della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome tenuta presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica l'11 aprile 2002 è stato osservato che "Si deve perciò ritenere che ogni Regione sia pienamente libera di determinare il numero dei componenti del Consiglio, posto che anche questo argomento rientra nella materia della legislazione elettorale".

dei Consiglieri regionali, a patto che sul punto vi sia un'ampia convergenza e la dimostrazione dell'utilità per la comunità piemontese di avere un Consiglio regionale di 80 e non di 60 componenti.

- **Cattaneo**, intervento seduta n. 40 del 10/07/2003: il numero dei Consiglieri regionali è fissato dallo Statuto della Regione Piemonte. [...] Qualora non si riuscisse a cambiare il numero dei Consiglieri nello Statuto, non si può fare la legge elettorale.
- **Chiezzi**, relazione: il sistema elettorale maggiormente rappresentativo e pertanto più democratico è quello proporzionale.
- **Contu**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: il ricorso al proporzionale è una soluzione per restituire dignità alla politica; va comunque garantito un premio di maggioranza, così come sulla rappresentatività va garantita una soglia minima al di sotto della quale non è possibile avere rappresentanti nel Consiglio.
- **Contu**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: deve essere garantita sicuramente la rappresentanza di tutte le Province ed un'idonea rappresentanza delle Comunità Montane.
- **Cota**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: il sistema di elezione diretta del Presidente non coincide con un sistema di carattere presidenziale, anzi: i sistemi presidenziali hanno spesso un sistema di elezione indiretta con meccanismo di grandi elettori.
- **Cota**, intervento seduta n. 22 del 04/02/2003: i principi generali della legge elettorale sono di due tipi: il primo tipo attiene alle modalità di elezione del Presidente della Giunta, che è materia statutaria; il secondo, invece, che può non essere statutario, attiene all'impostazione da dare al sistema elettorale: proporzionale o maggioritario, collegi o lista regionale, preferenze o meno. [...] Non si può approvare una nuova legge elettorale senza prima rivedere lo Statuto. [...] Sarebbe forse auspicabile un lieve ritocco del numero dei Consiglieri: ad esempio, da 60 a 80. [...] Mantenere la preferenza e l'attuale impostazione di divisione del territorio in collegi provinciali per l'elezione dei 48 Consiglieri eletti sul territorio. In luogo del "listino" attribuire il premio di maggioranza ai migliori esclusi sul territorio, con il sistema ordinario delle preferenze. Resta infine una quota di Consiglieri che potrebbe essere attribuita su base proporzionale, quale proporzionale secco, senza premio di maggioranza, con liste di partito regionali.
- **Deorsola**, intervento seduta n. 9 del 04/03/2002: sì ad un sistema proporzionale, con una correzione che garantisca la governabilità; bisogna garantire la rappresentanza dei territori sulla base di una dimensione provinciale. Contrario al sistema dei collegi.

- **Marcenaro**, intervento seduta n. 11 del 25/03/2002: tre sono le premesse fondamentali: elezione diretta del Presidente della Giunta; sistema elettorale improntato a un criterio maggioritario; logica bipolare. Devono permanere sia il premio di maggioranza, sia un certo limite per l'accesso.
- **Marcenaro**, intervento seduta n. 22 del 04/02/2003: considero il discorso della legge elettorale, nei suoi principi essenziali, interno al problema della forma di governo, e non esterno. All'espressione "forma di governo" do un'interpretazione ampia: se forma di governo vuol dire al tempo stesso forma di governo ed equilibrio dei poteri, tale equilibrio dei poteri si ricerca attraverso alcune vie che vanno dalla modalità di elezione del Presidente al rapporto fra Presidente e Consiglio e, oltre a questo, al rapporto fra Regione e sistema delle autonomie, fra la Regione e le forze sociali, e così via... la legge elettorale fa comunque parte dell'equilibrio dei poteri. [...] Alcuni elementi di principio della legge elettorale andranno per forza nello Statuto, però la legge elettorale dovrebbe rimanere una legge ordinaria che consente quegli elementi di flessibilità propri che il legislatore costituzionale, in primo luogo, ha deciso di assegnare alla legge elettorale. [...] La mia scelta principale cade sull'elezione diretta del Presidente e l'elezione del Consiglio attraverso collegi uninominali maggioritari con sistema a doppio turno.
- **Mercurio**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: la legge elettorale e i poteri del Consiglio vanno visti in un unico insieme.
- **Moriconi**, intervento seduta n. 11 del 25/03/2002: in caso di sistema maggioritario forte, è da prevedere la norma dell'unica rieleggibilità. Il presidenzialismo induce un effetto negativo: la diminuzione di ruolo delle assemblee elettive. Valutare con ponderazione la possibilità di adottare un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza, che non sia quello attuale di 60-40%, penalizzante per le forze minoritarie, ma tra il 52 e il 55%.
- **Palma**, intervento seduta n. 9 del 04/03/2002: affrontare la decisiva questione di come sia modificato il ruolo del Consiglio dalla presenza di candidature di collegio o di liste di partito con voto di preferenza; la Regione può essere tranquillamente e perfettamente suddivisa in collegi elettorali ben più piccoli delle attuali circoscrizioni elettorali.
- **Palma**, intervento seduta n. 22 del 04/02/2003: "statutarizzare" la legge elettorale sarebbe un elemento di rigidità inutile e sbagliato perché all'interno della Costituzione si fissano i criteri generali della forma di governo. [...] La Regione non può andare al rinnovo del Consiglio regionale senza avere deciso sulla forma di governo.

- **Riba**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: la carica di Consigliere e quella di Assessore devono essere incompatibili; no al ricorso alla supplenza. [...] Posizione non preclusiva rispetto all'aumento del numero dei Consiglieri regionali.
- **Riba**, intervento seduta n. 9 del 04/03/2002: è necessario aumentare il numero dei consiglieri, per dare un livello di rappresentatività ai territori, in modo che abbiano un minimo di tre Consiglieri effettivamente eletti in ogni Provincia. Al momento non c'è una pregiudiziale ostilità verso una formulazione "modello collegi".
- **Tapparo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: ogni legge elettorale deve essere approvata a maggioranza qualificata; è dunque opportuno trovare un meccanismo che regoli il premio di maggioranza con un carattere diverso da quello attuale. Affrontare la questione del voto dei piemontesi all'estero. [...] Molto prudente sul numero dei Consiglieri: il numero attuale non permette un'articolazione democratica della rappresentanza delle Province più piccole.
- **Tapparo**, intervento seduta n. 11 del 25/03/2002: occorre attenuare alcune degenerazioni del maggioritario, senza arrivare ad un ritorno del proporzionale.
- **Tapparo**, intervento seduta n. 22 del 04/02/2003: non credo che si possa fare una riforma elettorale non comprendendo che impianto dare alla forma di governo, al ruolo del Consiglio, ecc. Isolata dallo Statuto, risulterebbe un elemento riduttivo.
- **Toselli**, relazione: favorevole al turno unico: garantisce al potere esecutivo una fortissima legittimazione popolare e semplifica il quadro politico, facendo necessariamente capo ad un sistema bipolare.

## CONSIGLIO REGIONALE

### Art. X (Attribuzioni)

#### 1. Il Consiglio regionale:

- a) esercita le potestà legislative attribuite alla Regione;
- b) formula proposte di legge al Parlamento;
- c) esercita il potere di richiesta del referendum nazionale nei termini stabiliti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- d) formula pareri sulle materie previste dall'articolo 132 della Costituzione;
- e) elegge nel proprio seno tre delegati della Regione ai quali spetta di partecipare, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, all'elezione del Presidente della Repubblica. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non più di due nomi.

#### 2. Il Consiglio regionale esercita ogni altra funzione conferita dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

### OSSERVAZIONI

Nella stesura del presente articolo si è tenuto conto esclusivamente delle funzioni e competenze assegnate ai Consigli regionali direttamente dalla Costituzione della Repubblica. Conseguentemente, esso riprende il contenuto degli articoli 75, primo comma, 83, secondo comma, 121, secondo comma, 132 e 138, secondo comma, Costituzione.

In sede di elaborazione statutaria sarà necessario definire e specificare le ulteriori attribuzioni del Consiglio regionale, anche in

### PROGETTI/ PROPOSTE

- Documento **Galasso**:  
Articolo 19 “1. Il Consiglio Regionale è organo della rappresentanza democratica della Regione, quale comunità piemontese, ed esercita in via esclusiva la potestà legislativa regionale. 2. Il Consiglio Regionale: - esercita il controllo sull’indirizzo politico e programmatico della Giunta e sull’attività dell’Amministrazione Regionale; - ratifica gli accordi conclusi, nelle materie di competenza regionale, con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi nazionali e comunitarie; - approva gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l’esercizio provvisorio; - esprime i pareri previsti dall’articolo 133, comma 1, della Costituzione; - delibera gli atti e i provvedimenti generali attuativi delle direttive e applicativi dei regolamenti dell’Unione europea, salvi i casi previsti dalle legge; - delibera le intese e le gestioni interregionali, la costituzione di consorzi e la partecipazione a società interregionali; - delibera le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente al Consiglio regionale oppure, quando sono attribuite genericamente alla Regione, nei casi in cui vi è l’obbligo di assicurare la

tema di indirizzo e controllo. Relativamente alla funzione di controllo, si segnala che il Consiglio regionale del Piemonte, insieme con i Consigli regionali della Lombardia, dell'Emilia Romagna e della Toscana, ha attivato la realizzazione del progetto CAPIRe, che è stato presentato alla Commissione speciale per lo Statuto della Regione Piemonte nella seduta n. 26 del 13 marzo 2003. Il progetto CAPIRe si propone di rilanciare e dare maggiore efficacia alla funzione di controllo da parte delle Assemblee, anche mediante l'adozione di nuovi strumenti statutari. Il suddetto progetto è concepito come una sequenza di attività aventi l'obiettivo di introdurre specifici strumenti di valutazione e analisi delle politiche pubbliche nell'ambito dei Consigli regionali, con la previsione di un primo inserimento di clausole valutative nella legislazione regionale.

Quando sarà affrontato il problema relativo alla titolarità della potestà regolamentare, occorrerà in ogni caso prevedere una riserva regolamentare in capo al Consiglio regionale per quanto riguarda la sua organizzazione.

Nella redazione della presente ipotesi di disposizione statutaria non si è tenuto conto della previsione contenuta nell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (disciplinante il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province), in quanto esso fa riferimento alla "Regione" e non già ai "Consigli regionali". Al riguardo, è

*rappresentanza della minoranza; - esercita i poteri d'inchiesta tramite apposite Commissioni. 3. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata. 4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento interno e le eventuali modifiche. 5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento".*

- **Botta**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: l'assemblea legislativa ritrova centralità svolgendo meglio il lavoro legislativo e di controllo.
- **Caracciolo**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: enorme rilievo ai poteri di controllo che gli Statuti dovranno riconoscere al Consiglio nei confronti dell'esecutivo e del suo operato, considerando che (con la riforma costituzionale) è divenuta netta la distinzione tra le funzioni di controllo e di indirizzo e le funzioni di governo.
- **Contu**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: siamo in presenza di uno svuotamento del ruolo delle assemblee elettive a fronte di un rafforzamento dell'esecutivo.
- **Deorsola**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: se si va verso una forma di presidenzialismo più accentuata, con conseguenti maggiori poteri del Presidente, occorre rafforzare le funzioni di controllo e di bilanciamento dell'Assemblea.
- **Gallarini**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: cercare posizioni di equilibrio, valutando la possibilità di inserire contrappesi per far sì che l'Assemblea regionale non sia depotenziata.
- **Marcenaro**, intervento seduta n. 22 del 04/02/2003: l'equilibrio dei poteri si ricerca attraverso alcune vie che vanno dalla modalità di elezione del Presidente al rapporto fra Presidente e Consiglio e, oltre a questo, al rapporto fra Regione e sistema delle autonomie, fra la Regione e le forze sociali, e così via.
- **Mercurio**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: convinto che i poteri del Presidente e dell'esecutivo aumenteranno: occorrerà dunque un forte contrappeso per armonizzare tali poteri con un ruolo centrale del Consiglio regionale.
- **Tapparo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: il ruolo di indirizzo politico del Consiglio è fondamentale: il Presidente della Giunta deve quindi sottoporre il programma di governo ad una verifica democratica e continua da parte dell'Assemblea; la sola verifica iniziale non basta. Quanto alla funzione di controllo del Consiglio, occorre disciplinare adeguatamente i tempi per la risposta da parte dei soggetti controllati.

interessante notare che l'articolo 17 del vigente Statuto della Regione Piemonte attribuisce al Consiglio regionale anche la competenza consultiva in ordine alla materia prevista dal citato primo comma dell'articolo 133 della Costituzione.

- **Toselli**, relazione: i nuovi rapporti tra Consiglio e Giunta vanno cercati nell'attivazione piena della funzione ispettiva, che potrà essere attuata in pienezza proprio per effetto della scelta di non interferire nella gestione dell'esecutivo.

## **Forma di governo. Nota metodologica**

Nella parte seguente della bozza relativa a “Forma di governo e sistema elettorale”, per quanto concerne l’elezione del Presidente della Giunta regionale, sono state formulate tre distinte ipotesi:

- elezione diretta (modello identificato con la lettera “A”);
- elezione indiretta (modello identificato con la lettera “B”);
- elezione del Presidente da parte del Consiglio su indicazione del corpo elettorale (modello identificato con la lettera “C”).

Esse sintetizzano le proposte avanzate dai Consiglieri nel corso del dibattito svoltosi in Commissione.

Le ipotesi di articolato successive sono quindi state sviluppate facendo esclusivo riferimento al modello di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, in ragione del fatto che tale sistema rappresenta, allo stato, la forma di governo regionale prevista e disciplinata dalla Costituzione e dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nonché della considerazione che, in favore di tale impostazione, è stata registrata la maggiore convergenza delle opinioni espresse dai Consiglieri.

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
E SISTEMA ELETTORALE**

**IPOTESI “A” – ELEZIONE DIRETTA**

**Art. X**  
*(Elezione)*

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale e con le modalità previste dalla legge regionale.
2. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi.
3. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale.

**OSSERVAZIONI**

Il presente articolo riprende il contenuto dell'articolo 122, quinto comma, Costituzione e dell'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1.

Le sopra citate norme costituzionali, per loro espressa previsione, trovano applicazione salva diversa disposizione degli Statuti regionali.

La scelta di una forma di governo comportante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale implica l'applicazione necessaria del principio del “*simul stabunt, simul cadent*” (al riguardo, vedasi *infra* la

**PROGETTI/ PROPOSTE**

- Documento **Galasso**:  
*Articolo 17 “1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del Consiglio regionale di cui è componente. 2. E’ eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. 3. Le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità sono stabilite con legge regionale con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio, in base ai principi stabiliti con legge dello Stato ed a quelli di cui al presente Statuto”.*
- **Botta**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: bisogna rimanere nel solco della previsione costituzionale dell’elezione diretta del Presidente della Giunta.
- **Caracciolo**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: il rispetto della volontà popolare è garantito attraverso l’elezione diretta del vertice dell’Esecutivo. Gli Statuti potranno introdurre limiti alla rielezione, non previsti dalla legge costituzionale n. 1/1999.
- **Caracciolo**, intervento seduta n. 23 del 06/02/2003: per l’elezione diretta del Presidente a suffragio

bozza di articolo dedicata alla durata in carica del Presidente della Giunta regionale). Infatti, la sentenza 3 luglio 2002, n. 304, della Corte Costituzionale afferma che la scelta di tale forma di governo non consente di derogare all'osservanza della regola stabilizzatrice che la Costituzione e la disciplina transitoria impongono nel caso di elezione diretta del vertice dell'Esecutivo. Lo stabilire che, nel caso di morte o di impedimento permanente del Presidente della Giunta eletto direttamente, non si proceda a scioglimento del Consiglio regionale ed a nuove elezioni, ma che invece gli subentri il Vicepresidente, comporta una puntuale violazione della disposizione di rango costituzionale contenuta nell'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1.

In sede di elaborazione statutaria sarà opportuno decidere se introdurre o meno una disposizione che imponga al Presidente della Giunta eletto direttamente di presentarsi in Consiglio regionale non appena avvenuta la proclamazione, al fine di esporre all'Assemblea rappresentativa le linee del proprio programma di governo.

universale, o si modifica l'art. 126 della Costituzione, oppure la si accetta così com'è; qualsiasi modifica la si può fare se si passa dall'elezione diretta all'elezione indiretta, modificando la forma.

- **Cattaneo**, intervento sedute n. 8 del 14/02/2002 e n. 22 del 04/02/2003: siamo favorevolissimi all'elezione diretta; [...] l'unico riequilibrio possibile tra Giunta e Consiglio è quello di immaginare la vita del Consiglio non legata alle sorti del Presidente; [...] in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta, per il prosieguo della legislatura vi deve essere il subentro del Vicepresidente, eletto contestualmente al Presidente.
- **Marcenaro**, intervento sedute n. 11 del 25/03/2002, n. 15 del 04/06/2002 e n. 22 del 04/02/2003: il nostro gruppo è orientato verso una soluzione che confermi l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.
- **Mercurio**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: l'elezione diretta del Presidente rimarrà anche in Piemonte.
- **Palma**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: la questione centrale non è il sistema di elezione, bensì il rapporto tra l'elezione del Presidente e l'elezione del Consiglio.
- **Palma**, intervento seduta n. 11 del 25/03/2002: vale la pena incrociare i risultati migliori della riforma degli anni '90 e la riforma che ha portato ad un sistema di elezione diretta del Presidente della Regione.
- **Riba**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: sì all'elezione diretta del Presidente della Giunta. La contestuale elezione del Capo dell'esecutivo e del potere legislativo costituisce un problema: o si dà all'esecutivo una maggioranza legislativa automatica, oppure -altrettanto logicamente- si può avere una situazione in cui il Presidente è Capo dell'esecutivo ma non ha la maggioranza parlamentare.
- **Tapparo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: è difficile rinunciare all'elezione diretta del Presidente della Regione, ma si possono introdurre dei meccanismi attenuatori.
- **Tapparo**, intervento seduta n. 11 del 25/03/2002: sì al *ticket* Presidente/Vicepresidente, eletti contestualmente e direttamente dal corpo elettorale regionale: se il Presidente si dimette non per ragioni politiche, subentra il Vicepresidente.
- **Toselli**, relazione: indicare l'elezione diretta del Presidente della Giunta come un punto fermo. Si potrebbe porre il limite dei due mandati pieni.

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
E SISTEMA ELETTORALE**

**IPOTESI “B” – ELEZIONE INDIRETTA**

**Art. X**  
*(Elezione)*

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale nel suo seno con votazione per appello nominale.
2. L'elezione avviene a seguito di presentazione di un documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione, con il quale si propongono al Consiglio le linee politiche ed amministrative, il Presidente e l'intera lista degli Assessori.
3. Sulle linee politiche ed amministrative proposte si svolge un dibattito, al termine del quale il Consiglio procede con votazioni successive all'elezione del Presidente e quindi della Giunta.
4. E' proclamato eletto Presidente il Consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.
5. Ove non sia raggiunta la maggioranza richiesta, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto, e non oltre quindici giorni.
6. Se in questa seconda votazione nessuno dei Consiglieri designati alla Presidenza ha riportato la maggioranza assoluta richiesta, si procede ad un'altra votazione, a seguito della quale viene proclamato eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.
7. Avvenuta l'elezione del Presidente, il Consiglio procede alla elezione della Giunta a maggioranza semplice, con votazione della lista ad esso collegata.

**OSSERVAZIONI**

Il presente articolo riprende il contenuto dell'articolo 32 del vigente Statuto della Regione Piemonte.

Nell'ipotesi che venga adottato il modello

**PROGETTI/ PROPOSTE**

- **Chiezzi**, relazione: l'elezione diretta svincola il Presidente della Giunta dal rispondere del suo operato di fronte all'Assemblea degli eletti.
- **Chiezzi**, intervento seduta n. 22 del 04/02/2003: per il mio partito la prima opzione è dire no

dell'elezione indiretta del Presidente della Giunta da parte del Consiglio regionale, occorrerà sviluppare e disciplinare opportunamente i relativi aspetti procedurali, decidendo se ed eventualmente in quale misura novellare le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del vigente Statuto della Regione Piemonte.

Sarà altresì necessario valutare la compatibilità dell'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, relativamente alla nomina e revoca degli Assessori, con un modello che prevede l'elezione indiretta.

all'elezione diretta.

- **Contu**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: profondamente contrari all'elezione diretta del Presidente.

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
E SISTEMA ELETTORALE**

**IPOTESI “C” – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DA PARTE DEL CONSIGLIO SU INDICAZIONE DEL CORPO ELETTORALE**

**Art. X**  
*(Elezione)*

1. Sulla base del programma di governo presentato e dell’indicazione popolare espressa al momento delle elezioni del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta è eletto (a maggioranza assoluta dei suoi componenti) dal Consiglio nella sua prima seduta. A tal fine il Consiglio opera come Assemblea dei Grandi Elettori.
2. In caso di mancata elezione del Presidente indicato, si procede a nuove elezioni del Consiglio.
3. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale.

**OSSERVAZIONI**

L’opzione per un tipo di elezione del Presidente della Giunta regionale quale quello presentato *sub* ipotesi “C” comporta la necessità di approfondire una serie di rilevanti questioni (stabilire le conseguenze dell’eventuale mancata adesione del Consiglio regionale all’indicazione formulata dal corpo elettorale; determinare le modalità di nomina del Vicepresidente; decidere se il programma di governo del Presidente della Giunta debba o meno ricevere l’approvazione da parte del Consiglio all’atto dell’elezione del Presidente medesimo;...)

Si segnala che l’articolo 33 della proposta di nuovo Statuto regionale della Regione

**PROGETTI/ PROPOSTE**

- **Cota**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: si potrebbe ipotizzare un sistema che prevede l’elezione sulla base di programmi, con un premio di maggioranza, ed in cui i Consiglieri regionali, che sono “Grandi Elettori”, eleggono il Presidente della Giunta regionale. Il nome del Presidente viene indicato preventivamente dagli elettori e votato sulla base del programma presentato; successivamente, il Consiglio regionale procede ad un’elezione confermativa del Presidente così individuato. I sistemi presidenziali spesso hanno un sistema di elezione indiretta con meccanismi di grandi elettori.
- **Moriconi**, intervento seduta n. 11 del 25/03/2002: il Presidente dovrebbe essere eletto dal Consiglio su indicazione fornita dagli elettori; [...] si potrebbe introdurre lo strumento della sfiducia costruttiva.

Calabria (approvata dal Consiglio regionale in prima lettura in data 13 maggio 2003 e in seconda lettura in data 31 luglio 2003) così dispone: “1. Alle elezioni politiche regionali, i candidati alle cariche di Presidente e di Vice Presidente della Giunta regionale, sono indicati sulla scheda elettorale e sono votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale. 2. Il Consiglio, sulla base dell'investitura popolare espressa dagli elettori, nella sua prima seduta, nomina il Presidente e il Vicepresidente della Giunta ed approva la mozione sul programma di governo da essi presentata in Consiglio, previo dibattito nelle forme previste dal Regolamento interno. La mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dal corpo elettorale comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. 3. Il Presidente della Giunta, nei dieci giorni successivi, nomina gli altri componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile”.

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
E SISTEMA ELETTORALE**

**PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA FIGURA DEL VICEPRESIDENTE**

**OSSERVAZIONI**

Nell'ambito della definizione delle modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale sarà necessario affrontare e risolvere le problematiche collegate alla figura del Vicepresidente (modalità di elezione, funzioni,...).

Si tenga presente che l'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, così dispone: "Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni: a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta regionale, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli".

Si segnala che l'articolo 33 della proposta di nuovo Statuto regionale della Regione Calabria (approvata dal Consiglio regionale in prima lettura in data 13 maggio 2003 e in seconda lettura in data 31 luglio 2003) così dispone: "1. Alle elezioni politiche regionali, i candidati alle cariche di Presidente e di Vice Presidente della Giunta regionale, sono indicati sulla scheda elettorale e sono votati contestualmente agli altri componenti del

**PROGETTI/ PROPOSTE**

- Documento **Galasso**:  
*Articolo 37 "1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina, unitamente agli indirizzi generali di governo".*
  
- **Cattaneo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta, per il prosieguo della legislatura vi deve essere il subentro del Vicepresidente, eletto contestualmente al Presidente.
  
- **Tapparo**, intervento seduta n. 11 del 25/03/2002: sì al *ticket* Presidente/Vicepresidente, eletti contestualmente e direttamente dal corpo elettorale regionale: se il Presidente si dimette non per ragioni politiche, subentra il Vicepresidente.
  
- **Toselli**, relazione: la proposta dell'elezione diretta sia del Presidente che del Vicepresidente non è politicamente praticabile, in quanto, oltre a creare una diarchia di carattere politico, rappresenterebbe uno stravolgimento degli equilibri delle coalizioni in caso del subentro del "numero due". Come ragionevole proposta alternativa prevedo l'elezione da parte del Consiglio regionale di un nuovo Presidente della Giunta eletto nel suo seno a maggioranza assoluta, con successivo obbligo di referendum confermativo.

Consiglio regionale. 2. Il Consiglio, sulla base dell'investitura popolare espressa dagli elettori, nella sua prima seduta, nomina il Presidente e il Vicepresidente della Giunta ed approva la mozione sul programma di governo da essi presentata in Consiglio, previo dibattito nelle forme previste dal Regolamento interno. La mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dal corpo elettorale comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. 3. Il Presidente della Giunta, nei dieci giorni successivi, nomina gli altri componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile. 4. Nei casi di incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, subentra il Vice Presidente. Analogamente avviene nel caso di dimissioni non conseguenti alle fattispecie previste nel successivo comma 6. 5. Entro dieci giorni dal subentro, il nuovo Presidente e il Vicepresidente da lui designato tra i componenti del Consiglio, sono confermati, nelle rispettive cariche, con voto palese del Consiglio. La mancata conferma, le dimissioni, la incompatibilità sopravvenuta, la rimozione, l'impedimento permanente o il decesso del Presidente della Giunta subentrato comportano lo scioglimento del Consiglio”.

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
E SISTEMA ELETTORALE**

**SVILUPPO DELL' IPOTESI "A" – ELEZIONE DIRETTA**

**Art. X**

*(Questione di fiducia)*

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale.

**OSSERVAZIONI**

Il presente articolo riprende il contenuto dell'articolo 126, secondo e terzo comma, Costituzione.

La formulazione dell'ipotesi di articolato è determinata dal fatto che la Corte Costituzionale, con propria sentenza 3 luglio 2002, n. 304, ha stabilito che il principio del "simul stabunt, simul cadent" espresso dalla Carta Costituzionale non può subire deroga alcuna, neppure in via transitoria, se non a seguito della ridefinizione complessiva della forma di governo regionale e della contestuale indicazione nello Statuto di un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal suffragio

**PROGETTI/ PROPOSTE**

- Documento **Galasso**:  
Articolo 38 "1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. 2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. 3. Il Presidente e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e del Consiglio regionale limitatamente all'ordinaria amministrazione. 4. Le dimissioni volontarie, nonché il rigetto di una questione di fiducia sollevata dal Presidente su delibera della Giunta, la rimozione, l'impedimento permanente, o la morte del Presidente, comportano gli stessi effetti della sfiducia. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale di cui è componente".
- Documento **Galasso**:  
Articolo 37 "4. [Il Presidente della Giunta] pone la questione di fiducia su delibera della Giunta".

universale e diretto (al riguardo, vedasi *supra* la bozza di articolo dedicata all'elezione del Presidente della Giunta regionale / ipotesi "A" – elezione diretta).

Si rammenta che, a norma di quanto disposto dall'articolo 122, primo comma, Costituzione, la durata in carica del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge statale.

- **Botta**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: nell'ambito delle ipotesi di decadenza del Presidente della Giunta, distinguere la disciplina dei casi determinati da motivi politici da quella degli eventi dovuti alla casualità o al fato.
- **Caracciolo**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: l'articolo 126 della Costituzione disciplina puntualmente l'istituto della sfiducia, che il Consiglio può sempre e comunque esprimere nei confronti del Presidente della Giunta, indipendentemente dalla forma di governo adottata: questo è un limite invalicabile per l'autonomia statutaria regionale. Quanto ai rapporti legislativo/esecutivo, si potrà disciplinare la facoltà di chiedere il "voto bloccato" per l'approvazione di talune leggi regionali o quella di porre la questione di fiducia su alcuni disegni di legge.
- **Cattaneo**, intervento sedute n. 8 del 14/02/2002 e n. 15 del 04/06/2002: favorevoli al voto di fiducia, purché utilizzato con grande prudenza e con regole estremamente limitanti.
- **Cattaneo**, intervento seduta n. 22 del 04/02/2003: l'unico riequilibrio possibile tra Giunta e Consiglio è quello di immaginare la vita del Consiglio non legata alle sorti del Presidente.
- **Contu**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: una volta stabilito che l'Assemblea elettiva elegge il Presidente della Giunta, è evidente che -se il Presidente rassegna le dimissioni- l'Assemblea stessa elegge un nuovo Presidente.
- **Cota**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: possibile introdurre strumenti "anti-ribaltone", nel senso che il Presidente della Giunta può essere sfiduciato, ma -in caso di sfiducia di carattere politico- il proseguimento della legislatura può essere limitato soltanto ad una parte della legislatura stessa. Rimane aperta la via della sostituzione del Presidente per motivi non politici (dimissioni, morte, impedimento permanente), attuabile mutando l'articolo 126 della Costituzione oppure modificando in via statutaria il sistema dell'elezione diretta del Presidente della Giunta.
- **Giordano**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: è impensabile che crolli tutta la struttura in caso di morte del Presidente della Giunta, eletto direttamente o indirettamente.
- **Palma**, intervento sedute n. 7 del 08/02/2002, n. 9 del 04/03/2002, n. 10 del 11/03/2002 e n. 14 del 29/05/2002: la possibilità di porre la questione di fiducia da parte del Presidente della Giunta deve necessariamente accompagnarsi alla facoltà dell'assemblea di esprimere il voto di fiducia nei riguardi del Presidente; in ogni caso, lo strumento del voto di fiducia è tipico dei sistemi parlamentari. L'attuale

quadro costituzionale capovolge il normale meccanismo di fiducia dell'esecutivo rispetto al legislativo: il Presidente sfiducia il Consiglio e non viceversa; due alternative: una è quella neoparlamentare (con voto di fiducia o di sfiducia del Consiglio regionale), l'altra è quella presidenziale.

- **Tapparo**, intervento sedute n. 8 del 14/02/2002 e n. 15 del 04/06/2002: se esiste lo strumento della mozione di sfiducia, ci deve essere anche la possibilità per il Presidente della Giunta di porre la questione di fiducia, sia pure in modo non ricorrente e con opportune limitazioni. Essa dovrebbe essere adottata solo per alcuni passaggi fondamentali ed eccezionali. In caso di riduzione (o eliminazione) del premio di maggioranza si potrebbe ampliare il numero dei casi in cui tale questione è proponibile.

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
E SISTEMA ELETTORALE**

**SVILUPPO DELL'IPOTESI "A" – ELEZIONE DIRETTA**

**Art. X**  
*(Attribuzioni)*

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
2. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente eletto nomina i componenti della Giunta regionale, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli.

**OSSERVAZIONI**

Il presente articolo riprende il contenuto degli articoli 121, quarto comma, e 122, quinto comma, Costituzione, nonché dell'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1.

La formulazione dell'ipotesi di articolato indica le attribuzioni necessarie del Presidente della Giunta regionale, a norma di quanto disposto dalla Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1/1999.

In sede di definizione statutaria delle attribuzioni del Presidente della Giunta, sarà indispensabile affrontare ulteriori questioni (ad esempio: nomina degli amministratori/rappresentanti della Regione

**PROGETTI/PROPOSTE**

- Documento **Galasso**:  
Articolo 36 *"1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, definisce gli indirizzi politico e amministrativo dell'esecutivo, presiede e dirige la Giunta regionale, della cui azione è responsabile. Svolge tutte le funzioni e attività amministrative di competenza regionale che lo Statuto non attribuisce alla Giunta regionale e che la legge regionale non demanda agli enti locali. 2. Promulga le leggi ed emana i regolamenti della Giunta. 3. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle direttive formulate dal Governo della Repubblica. 4. Decide l'impugnazione delle leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, su delibera della Giunta. 5. Spetta al Presidente della Regione partecipare, anche a mezzo di componenti di Giunta da lui delegati, agli organi dell'Unione Europea competenti a trattare materie d'interesse regionale, nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti tra l'Unione stessa e la Regione o gli Enti locali. 6. Spetta altresì al Presidente della Regione adottare misure urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento della normativa regionale alle leggi dello Stato, agli atti comunitari immediatamente precettivi, alle sentenze della Corte Costituzionale, nonché l'iniziativa legislativa, con connesso procedimento accelerato, per l'adeguamento definitivo"*.

nelle persone giuridiche dipendenti o partecipate dalla Regione, promozione dei giudizi di legittimità costituzionale e dei conflitti di attribuzione, indizione dei referendum regionali...).

La disciplina della nomina degli assessori è altresì collegata all'esame delle problematiche relative allo *status* degli eventuali assessori esterni (al riguardo, vedasi *infra* la bozza di articolo dedicata alle attribuzioni e composizione della Giunta regionale).

Si rammenta che, nello Statuto attualmente vigente, le competenze e le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale sono disciplinate all'articolo 41.

- Documento **Galasso**:  
Articolo 37 “1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina, unitamente agli indirizzi generali di governo. 2. Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta medesima, egli esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale. 3. Dispone la delega di cui all'art. 39, secondo comma. 4. Pone la questione di fiducia su delibera della Giunta”.
- Documento **Galasso**:  
Articolo 39 “1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composto, dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a 16, di cui uno Vicepresidente. 2. Il Presidente, d'intesa rispettivamente con gli Assessori competenti, può delegare fino ad un massimo di 5 Consiglieri regionali per lo svolgimento di affari relativi alla Sanità, al Bilancio, ai Trasporti e comunicazione, alla Cultura e istruzione o ad altre materie ritenute di primaria importanza. 3. Gli Assessori possono essere scelti al di fuori del Consiglio regionale, avendone i requisiti, in misura non superiore a 10. 4. Il Presidente può revocare o sostituire i componenti di cui ai commi 1, 2 e 3, dandone comunicazione, al Consiglio regionale”.
- Documento **Galasso**:  
Articolo 40 “1. Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie. Il Presidente ha altresì facoltà di modificare, dandone comunicazione al Consiglio, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore, ogniqualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità ne ravvisi l'opportunità”.
- **Cattaneo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: le competenze del Presidente della Giunta devono essere quelle attuali.
- **Giordano**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: l'indicazione dei poteri del Presidente della Giunta è un passaggio fondamentale.

## GIUNTA REGIONALE

### SVILUPPO DELL'IPOTESI "A" – ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

#### Art. X

(Attribuzioni e composizione)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. La Giunta è composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non superiore a (...).
3. Gli Assessori sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

#### OSSERVAZIONI

Il comma 1 del presente articolo riprende il contenuto dell'articolo 121, terzo comma, Costituzione e dell'articolo 31 del vigente Statuto della Regione Piemonte, indicando l'unica attribuzione della Giunta regionale prevista esplicitamente dalla Carta Costituzionale. In sede di revisione statutaria occorrerà integrare l'elenco delle attribuzioni della Giunta regionale, sciogliendo i nodi problematici tuttora irrisolti in materia (riconoscimento della titolarità della potestà regolamentare, previsione di fonti normative primarie di competenza dell'Esecutivo, titolarità dei poteri di nomina,...). Si segnala altresì che, nello Statuto attualmente vigente,

#### PROGETTI/PROPOSTE

- Documento **Galasso**:  
Articolo 39 "1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composto, dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a 16, di cui uno Vicepresidente. 2. Il Presidente, d'intesa rispettivamente con gli Assessori competenti, può delegare fino ad un massimo di 5 Consiglieri regionali per lo svolgimento di affari relativi alla Sanità, al Bilancio, ai Trasporti e comunicazione, alla Cultura e istruzione o ad altre materie ritenute di primaria importanza. 3. Gli Assessori possono essere scelti al di fuori del Consiglio regionale, avendone i requisiti, in misura non superiore a 10. 4. Il Presidente può revocare o sostituire i componenti di cui ai commi 1, 2 e 3, dandone comunicazione, al Consiglio regionale. 5. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale. 6. Gli Assessori godono dello status e delle garanzie dei Consiglieri. 7. Il Consigliere divenuto assessore viene sostituito dal primo dei non eletti della lista provinciale di appartenenza ovvero dal primo degli esclusi della lista con graduatoria predeterminata di appartenenza. Qualora venga revocato dall'incarico di assessore recupera la posizione di consigliere, mentre il sostituto perde quella di consigliere".

le competenze e le attribuzioni della Giunta sono disciplinate agli articoli 39 e 40.

Il comma 2 riprende il contenuto dell'articolo 31 del vigente Statuto della Regione Piemonte, dal quale trae altresì la denominazione di "Assessori" per i componenti della Giunta regionale.

Il comma 3 riprende il contenuto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2000, n. 22 (Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 'Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni). In sede di elaborazione statutaria sarà necessario valutare se mantenere tale norma ed, eventualmente, se determinare il numero massimo degli Assessori esterni.

Nell'ipotesi di articolato il numero degli Assessori non è stato definito; si ricorda che, a norma del testo vigente dello Statuto della Regione Piemonte, il numero massimo consentito è di dodici Assessori. Al riguardo, si osserva che potrebbe anche essere valutata la possibilità di rinviare la definizione del numero degli Assessori ad una legge regionale disciplinante l'organizzazione e il funzionamento della Giunta regionale.

In sede di dibattito statutario occorrerà valutare se inserire una clausola residuale di attribuzione delle competenze alla Giunta regionale.

- **Documento Galasso:**  
Articolo 40 *"1. Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie. Il Presidente ha altresì facoltà di modificare, dandone comunicazione al Consiglio, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore, ogniqualevolta per motivi di coordinamento e funzionalità ne ravvisi l'opportunità. 2. La Giunta è convocata dal suo Presidente che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. 3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. 4. Il Presidente e gli Assessori sono responsabili collegialmente per gli atti della Giunta ed individualmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro delegate. 5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche".*
- **Documento Galasso:**  
Articolo 41 *"1. La Giunta regionale: a) ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari a norma dello Statuto; b) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo; c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; d) esercita la potestà regolamentare; e) predispone il bilancio preventivo, l'assestamento e il rendiconto generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio; f) predispone i programmi e i piani della regione e ne cura l'attuazione; g) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e i piani della Regione; h) sovrintende agli uffici regionali; i) indirizza e coordina l'attività degli uffici regionali, ad eccezione degli uffici e del personale alle dipendenze dell'Ufficio di presidenza del Consiglio; j) amministra il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale; k) delibera la promozione dei giudizi di illegittimità costituzionale e dei conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale".*
- **Cantore**, intervento seduta n. 10 del 11/03/2002: il problema dei decreti legge e delle leggi-delega si pone se si affronta seriamente il problema del presidenzialismo.
- **Caracciolo**, seduta n. 7 del 08/02/2002: valutare la possibilità di mozione di censura contro singoli Assessori regionali.
- **Cattaneo**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: favorevoli all'adozione della denominazione di "Governo regionale" per la Giunta regionale. Interessati a riflettere su un'eventuale attribuzione di competenze esterne (di tipo "ministeriale") agli Assessori. [...] Sì all'incompatibilità tra lo *status* di Assessore e di Consigliere, facendo eventualmente ricorso all'istituto della supplenza in Consiglio, finché l'Assessore permane in carica.

- **Cattaneo**, intervento seduta n. 39 del 03/07/2003: siamo disponibili ad accrescere a quattordici il numero degli Assessori regionali.
- **Contu**, intervento seduta n. 8 del 14/02/2002: relativamente alla possibilità di nominare Assessori non eletti, occorre ristabilire il principio secondo il quale chi legifera e chi ha funzioni di governo deve essere eletto dai cittadini.
- **Mercurio**, intervento seduta n. 7 del 08/02/2002: si arriverà a discutere dell'opportunità di decreti-legge e decreti legislativi regionali: occorre armonizzare tali poteri con un ruolo centrale del Consiglio regionale; tale armonizzazione non potrà avvenire sottraendo all'esecutivo la potestà regolamentare, in quanto c'è una giusta separazione voluta dal legislatore.
- **Palma**, intervento seduta n. 10 del 11/03/2002: nella condizione attuale dei rapporti Giunta/Consiglio, introdurre decreti legge d'urgenza e leggi delegate renderebbe inconsistente il lavoro legislativo; viceversa, in una situazione diversa (ad assetto presidenziale) sarebbe difficile non pensare ad un Governo regionale privo di poteri di legislazione d'urgenza o di legislazione delegata. Ragionamento analogo anche per quanto concerne la potestà regolamentare.
- **Tapparo**, intervento sedute n. 8 del 14/02/2002, n. 10 del 11/03/2002 e n. 11 del 25/03/2002: legge delega solo in casi particolari e con efficaci meccanismi di controllo; decreti legge senza possibilità di reiterazione o con forti limiti alla reiterazione. Introduzione altresì di limiti all'esercizio del potere regolamentare da parte dell'esecutivo. [...] La presenza (in numero limitato) di componenti esterni nella composizione della Giunta è importante. Valutare la possibilità di introdurre la figura del Viceassessore.

**BOZZA NORME DI ORGANIZZAZIONE  
E FUNZIONAMENTO**

## **Norme di organizzazione e funzionamento. Premessa**

Nelle parti delle tabelle evidenziate con il colore grigio dello sfondo sono state formulate ipotesi di articolato redatte tenendo conto innanzitutto degli elementi necessari che dovranno essere contenuti nel nuovo Statuto alla luce del testo attuale della Costituzione e della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nonché delle disposizioni dello Statuto in vigore ancora compatibili con il processo di riforma in atto e del complesso dell'ordinamento regionale vigente.

Nelle colonne intitolate "Osservazioni" sono stati evidenziati i criteri in base ai quali si è proceduto a formulare le rispettive ipotesi di articolato, eventuali considerazioni svolte essenzialmente sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale, nonché ulteriori elementi di riflessione e osservazioni elaborati con riferimento al dibattito in corso.

Nelle colonne rubricate "Progetti / proposte" sono stati infine riportati, relativamente a ciascuna ipotesi di articolato, le specifiche disposizioni reperibili in materia nel documento presentato dal Presidente Galasso, nonché i contributi apportati dai singoli Consiglieri con interventi tenuti durante i lavori della Commissione, oppure con specifiche relazioni prodotte agli atti.

**AUTONOMIA FUNZIONALE  
E CONTABILE DEL  
CONSIGLIO REGIONALE**

**Art. X**  
*(Autonomia funzionale e contabile  
del Consiglio regionale)*

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia funzionale e contabile, che esercita con le modalità stabilite dai propri regolamenti interni.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Consiglio regionale sono disciplinati dalla legge regionale e dal contratto collettivo di lavoro (tenendo conto della peculiarità e della specificità delle funzioni svolte).

**OSSERVAZIONI**

L'autonomia funzionale e contabile dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario è stata sancita dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario).

Il Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), all'articolo 30 (rubricato "Autonomia contabile del consiglio regionale") così recita: "1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, ferma la competenza regolamentare interna attribuita al consiglio medesimo".

La legge regionale del Piemonte 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), all'articolo 4 stabilisce che "Mediante specifici "regolamenti di contabilità", di seguito denominati regolamenti, da predisporre entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed assunti rispettivamente dalla

**PROGETTI/PROPOSTE**

- **Cota**, intervento seduta n. 22 del 04/02/2003: l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale l'abbiamo già ormai approvata con una nostra legge e non mi sembra che sia più un principio posto in discussione.

Giunta regionale e dal Consiglio regionale, con riferimento all'articolo 44, sono dettate le disposizioni sulle modalità di applicazione delle norme contenute nella presente legge”, mentre all’articolo 44 stabilisce che “Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs. 76/2000, disciplina, mediante apposito regolamento di contabilità, che costituisce parte integrante del regolamento interno del Consiglio medesimo, le modalità di amministrazione e di gestione del bilancio consiliare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla l.r. 51/1997”.

Il Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con D.C.R. 29 gennaio 2002, n. 221-3083, all’articolo 1 dispone che “1. Il presente Regolamento (nel seguito: Regolamento) disciplina, ai sensi degli articoli 4 e 44 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, nonché dell’articolo 23 dello Statuto della Regione e dell’articolo 112 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio stesso e, in particolare, le modalità di amministrazione e di gestione del bilancio del Consiglio regionale”.

Il vigente Statuto della Regione Piemonte, all’articolo 23, quinto comma, prevede che “Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l’autonomia funzionale e contabile”, mentre, all’articolo 81, settimo comma, stabilisce che “Con legge regionale possono essere istituiti ruoli organici separati per il personale della Giunta e per quello del Consiglio regionale”; alla disciplina del personale del ruolo del Consiglio regionale è interamente dedicato il capo VII della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51.

Nell’ambito della definizione statutaria dell’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale appare necessario inserire una disposizione che preveda e disciplini il ruolo autonomo del personale del Consiglio regionale.

## BILANCIO E CONTABILITA'

### Art. X (Ordinamento contabile)

1. L'esercizio finanziario per la Regione incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. L'ordinamento contabile, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio pluriennale di previsione, la legge finanziaria regionale, il bilancio annuale di previsione, il rendiconto generale della gestione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.
3. La Giunta presenta il progetto di bilancio annuale di previsione entro il (31 agosto) ed il rendiconto generale della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
4. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.
5. La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie nonché l'entità degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese fino alla approvazione della legge di bilancio, che non può essere successiva al 30 aprile.
6. L'esame dei documenti di bilancio avviene nel corso di un'apposita sessione, secondo le norme fissate nel Regolamento interno del Consiglio regionale.

#### OSSERVAZIONI

L'ipotesi di articolato riprende il contenuto del Titolo VI, Capo II, del vigente Statuto della Regione Piemonte e trae altresì spunto dai principi enunciati dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di

#### PROGETTI/ PROPOSTE

- Documento **Galasso**:  
Articolo 62 "1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale è presentato entro il 5 luglio di ogni anno dal Presidente della Giunta al Consiglio che lo approva con una risoluzione entro il 31 luglio, secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità. 2. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali o quinquennali. 3. Il Documento di programmazione economica e finanziaria

bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208) e dalla legge regionale del Piemonte 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Per quanto riguarda l'attività del Parlamento, le norme che istituiscono e disciplinano lo svolgimento della sessione di bilancio sono contenute nell'articolo 119 del Regolamento interno della Camera dei Deputati e nell'articolo 126 del Regolamento interno del Senato della Repubblica.

Il comma 5 dell'ipotesi di articolato è stato collocato provvisoriamente in questa sede *ratione materiae*, ma, in sede di definizione dello Statuto, la disposizione dovrà essere inserita nella parte dedicata alla disciplina delle sessioni del Consiglio regionale.

*regionale definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni”.*

- **Documento Galasso:**  
Articolo 63 “1. *L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. La Giunta, secondo le modalità previste dalla legge regionale di contabilità presenta il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale di durata non inferiore ad un triennio, predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel Documento di programmazione economica e finanziaria approvato dal Consiglio. 3. Il bilancio preventivo e il bilancio pluriennale sono approvati dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno. 4. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese”.*
- **Documento Galasso:**  
Articolo 64 “1. *L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi”.*
- **Documento Galasso:**  
Articolo 65 “1. *La Giunta presenta al Consiglio, unitamente al bilancio annuale, il progetto di legge finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando nell'ordine la legge finanziaria e il bilancio annuale. 2. Entro il 30 novembre la Giunta può presentare al Consiglio, per l'approvazione, uno o più progetti di legge collegati alla manovra finanziaria annuale che hanno riflessi sul bilancio e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria”.*
- **Documento Galasso:**  
Articolo 66 “1. *L'approvazione del rendiconto avviene per legge, annualmente, entro il 31 luglio dell'anno successivo, sulla base di un progetto di legge presentato dal Presidente della Giunta. 2. L'assestamento di bilancio è approvato dalla Regione con legge entro il 31 luglio di ogni anno nel rispetto dell'equilibrio di bilancio”.*
- **Tapparo**, intervento seduta n. 15 del 04/06/2002: nel corso della sessione di bilancio e, forse, per il Documento di programmazione economico-finanziaria, se sussiste il premio di maggioranza, sarebbe veramente provocatorio che la questione di fiducia venisse proposta dall'esecutivo con estrema frequenza, perché sarebbe un modo per superare delle difficoltà nella dialettica che c'è anche nella maggioranza: ciò non sarebbe corretto.

**ATTIVITA' E  
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Art. X**

*(Organizzazione e attività amministrativa)*

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture organizzative stabili costituite per lo svolgimento di attività amministrative riferite ad un complesso omogeneo di funzioni regionali;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dalle leggi regionali.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

**OSSERVAZIONI**

Il presente articolo riprende il contenuto dell'articolo 4, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

**PROGETTI/ PROPOSTE**

- Documento **Galasso**:  
Articolo 68 “1. *Gli organi dell'Esecutivo regionale esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.* 2. *Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e*

Si segnala che l'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) così dispone: "1. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei risultati".

*di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con l'Amministrazione regionale è regolato dalla legge e dal contratto. 3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati sulla base della legge dai contratti collettivi, tenendo conto della specificità e peculiarità delle funzioni svolte."*

- Documento **Galasso**:

*Articolo 69 "1. Le norme sullo stato giuridico ed economico del personale, sugli uffici del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione e di disciplina del personale stesso, sono adottate con legge della Regione, nell'ambito della legge dello Stato e secondo le norme dello Statuto. 2. Le proposte di revisione del ruolo organico sono presentate dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza secondo le rispettive competenze. 3. Il personale di ruolo è assunto mediante concorso pubblico. 4. Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, è ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati. 5. Le modalità ed i limiti di tali incarichi sono regolati con legge regionale. 6. La Giunta e il Consiglio regionale hanno ruoli organici separati per il personale".*

**BOZZA RAPPORTI CON L'UNIONE  
EUROPEA, CON LO STATO E  
CON GLI ENTI LOCALI**

## **Rapporti con l'Unione Europea, con lo Stato e con gli Enti locali. Premessa**

Gli articoli che seguono affrontano la parte relativa ai rapporti con l'Unione Europea, lo Stato e con gli Enti locali in quanto strettamente connessi con gli articoli relativi al principio di sussidiarietà.

Si è ritenuto, in tal modo, di dare un visione complessiva della materia anche per poter meglio valutare e definire quanto deve essere scritto nella parte sui “principi” e quanto, invece, negli articoli a seguire.

## RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI

### Art. X

*(Legge regionale comunitaria)*

1. La regione, nelle materie di propria competenza partecipa alla formazione della volontà dell'Unione Europea e alla loro attuazione ed esecuzione.
2. Il Consiglio regionale definisce l'indirizzo in ordine alla politica regionale in ambito comunitario.
3. Il periodico adeguamento all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria regionale annuale. L'iniziativa legislativa spetta alla Giunta.
4. La legge regionale disciplina, nell'ambito dei principi fondamentali sanciti dallo Stato, i rapporti della Regione con l'Unione europea, le forme e le procedure di cooperazione e raccordo, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici regionali presso le istituzioni comunitarie e dell'Unione europea.
5. La Regione partecipa in sede europea alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari nell'ambito degli indirizzi deliberati dal Consiglio.

### OSSERVAZIONI

In riferimento al comma 3 si potrebbero individuare i contenuti minimi della legge comunitaria regionale, ovvero rinviare ad una legge regionale. Si veda anche articolo relativo alla sessione comunitaria, pag.

### PROGETTI/ PROPOSTE

In riferimento al comma 1:

- **Moriconi**, Relazione.

In riferimento al comma 3:

- **Tapparo**, intervento seduta n. 17 del 12/07/2002.

## **RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI**

### **Art. X**

*(Rapporti internazionali)*

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, provvede direttamente con legge all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge statale.
2. La Regione, nelle materie di propria competenza, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nel rispetto della legge statale in materia.
3. Il Consiglio regionale autorizza, con legge, la conclusione di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato e provvede con legge alla loro esecuzione.

*OSSERVAZIONI*

**PROGETTI/ PROPOSTE**

## RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI

### Art. X

*(Sessione speciale comunitaria del Consiglio regionale)*

1. I lavori del Consiglio per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione, da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno, secondo le modalità fissate nel Regolamento interno del Consiglio regionale.

#### OSSERVAZIONI

Si veda anche la bozza di articolo relativo ai rapporti con l'Unione Europea.

#### PROGETTI/ PROPOSTE

- Documento **Galasso**:  
Articolo 32 *"1. I lavori del Consiglio per l'approvazione della Legge Comunitaria regionale si svolgono in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio"*.
- **Tapparo**, intervento seduta n. 17 del 12/07/2002: sul rapporto Regione / Unione Europea si dovranno sicuramente apportare modifiche rispetto allo Statuto oggi in vigore, innanzitutto a seguito dell'affermazione del principio di sussidiarietà verticale. Inoltre, nello Statuto si dovrà inserire un'indicazione per cui il Consiglio regionale verifica (per esempio annualmente) le incongruenze o i mancati adempimenti rispetto alla legislazione europea e le varie direttive da attuare a livello regionale, come avviene a livello statale in forza della legge "La Pergola". Sì alla previsione dell'obbligo di una specie di legge comunitaria a livello regionale.

## **RAPPORTI CON LO STATO**

### **Art. X**

*(Procedimento ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione).*

1. Il Consiglio regionale delibera la richiesta a norma dell'art. 116 della Costituzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo, alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace *n)* e *s)*.

**OSSERVAZIONI**

**PROGETTI/ PROPOSTE**

*RAPPORTI CON LO STATO*

**Art. X**  
*(La Conferenza Stato-Regioni)*

1. La Regione partecipa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Presidente della Giunta, o un assessore delegato partecipa ai lavori della Conferenza.

**OSSERVAZIONI**

Si potrebbe anche prevedere che il Presidente della Regione informi il Consiglio regionale periodicamente, o su richiesta di un n. di Consiglieri, sui lavori della Conferenza.

Si potrebbe prevedere un articolo che disciplini le modalità di coordinamento tra Regione e Stato, per l'attuazione dell'articolo 118, comma 3.

**PROGETTI/ PROPOSTE**

*Coordinamento con lo Stato ai sensi dell'articolo 118, comma 3*

- **Documento Galasso:**  
*Articolo 59 “Nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e nella materia della tutela dei beni culturali, l'attività regionale di coordinamento con lo Stato a norma del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione è disciplinata con legge regionale”.*

## RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

### Art.

#### *(I rapporti tra la Regione e gli enti locali)*

1. La Regione riconosce l'autonomia degli enti locali, assicurando l'assolvimento delle funzioni amministrative in conformità ai principi di leale cooperazione, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
2. Nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, la Regione stabilisce con legge il riparto delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Aree metropolitane e Regione, a norma dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione.
3. La Regione organizza le funzioni amministrative che richiedono un coordinamento unitario a livello regionale.
4. La legge regionale assicura la copertura finanziaria delle funzioni conferite, nonché la dotazione del personale necessaria.
5. La Giunta, in caso di inerzia degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite dalla Regione, adotta gli atti necessari ad assicurarne la gestione.

#### OSSERVAZIONI

Valutare il rapporto tra Regione e comunità montane.

#### PROGETTI/ PROPOSTE

- In riferimento al comma 1:
- Documento **Galasso**:  
Articolo 58 *"1 Nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, la Regione stabilisce con legge il riparto delle competenze amministrative tra Città metropolitane Comuni e Province e Regione, a norma dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione.*  
*2 La Regione organizza le funzioni amministrative che richiedono un coordinamento unitario a livello regionale in base al metodo della programmazione".*
  - Proposta di legge 356 , a firma di **Cattaneo e Rachelli**:  
*"Riconoscimento della specificità della provincia del Verbano Cusio Ossola"*

**Articolo 1**

1. Dopo l'articolo 3, Titolo I, dello Statuto della Regione Piemonte si inserisce il seguente:

**"Art. 3 bis**

1. La Regione Piemonte riconosce la specificità della Provincia del Verbano Cusio Ossola, montana e transfrontaliera.

2. La Regione Piemonte nell'emanazione delle leggi che regolano l'esercizio delle funzioni amministrative o che conferiscono funzioni ulteriori ai comuni, alle province ed alle città metropolitane articola la relativa disciplina tenuto conto della differente consistenza territoriale, demografica, statutario-istituzionale ed economica della Provincia del Verbano Cusio Ossola, con particolare riguardo alle caratteristiche del suo territorio di montagna e di confine.

3. Le leggi regionali che conferiscono autonome funzioni amministrative alla Provincia del Verbano Cusio Ossola a ragione della sua specificità, dispongono contestualmente affinché le stesse possano esercitarsi con pari differenziazione dell'autonomia finanziaria, avuto anche riguardo alla disciplina della potestà tributaria propria della Provincia.

4. La Regione Piemonte garantisce l'adeguato coinvolgimento della Provincia del Verbano Cusio Ossola alle procedure di partecipazione regionale alla formazione ed all'attuazione degli atti dell'Unione Europea.

5. La Regione Piemonte con riguardo alla posizione di confine della Provincia del Verbano Cusio Ossola ne garantisce l'adeguato coinvolgimento nelle procedure regionali di stipulazione di intese ed accordi con gli altri Stati o con le loro entità territoriali con cui la Provincia confina."

# **CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

*Confronto tra il p.d.l. 512, il p.d.l. 527 e il documento di lavoro del Presidente Galasso*

### ***Premesse metodologiche***

Per ulteriore completezza si ripropone il documento già agli atti della Commissione, contenente il confronto tra il progetto di legge n. 512, *"Integrazione allo Statuto della Regione Piemonte con l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali"*, il progetto di legge n. 527 *"Proposta di modifica dello Statuto regionale: Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali"* e il documento di lavoro presentato dal Presidente Galasso *"Statuto della Regione Piemonte"*.

Il documento è strutturato su quattro distinte colonne: nella prima colonna sono stati inseriti gli argomenti che l'articolato affronta, la seconda, la terza e la quarta colonna, invece, pongono i diversi articoli e commi a confronto.

	<b>Proposta di Legge statutaria n. 512</b>	<b>Proposta di modifica dello statuto regionale n. 527</b>	<b>Documento di lavoro</b>
	<b>Integrazione allo Statuto della Regione Piemonte con l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali.</b>	<b>Istituzione del consiglio delle autonomie locali</b>	Statuto della Regione Piemonte
	<i>Presentata dal Consigliere TAPPARO</i>	Presentata dai Consiglieri MANICA, CARACCILO, MARCENARO, MULIERE, PLACIDO, RIBA, RIGGIO e RONZANI	<i>Presentato dal Consigliere GALASSO</i>
<b>Competenze e Attribuzioni</b>	<p align="center"><b>Titolo II bis</b> <b>Il Consiglio delle Autonomie locali</b></p> <p align="center"><b>Art. 41 bis</b> (Competenze e attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali)</p> <p><i>1. Il Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione è l'organo di rappresentanza del sistema delle autonomie locali nel rapporto legislativo con il Consiglio regionale del Piemonte, ed esprime pareri obbligatori sui disegni e sulle proposte di legge che incidono sul sistema delle autonomie locali del Piemonte e sulle loro competenze e sulle proposte di modifica dello Statuto della Regione Piemonte.</i></p>	<p align="center"><b>Capo YY</b> Il Consiglio delle Autonomie locali</p> <p align="center">Art. x1 <b>(Competenze)</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta, parere obbligatorio sulle proposte di modificazione dello Statuto della Regione, su ogni proposta di competenza del Consiglio regionale avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Enti locali, o che importi modificazione delle competenze tra Enti locali, o tra questi e la Regione, ovvero che abbia ad oggetto la gestione del territorio, la costituzione di enti o agenzie regionali, nonché sulle</p> </div>	<p align="center"><b>Art. 45</b></p> <p>1. Il Consiglio delle autonomie svolge il ruolo consultivo e di partecipazione legislativa previsto dall'art. 123 Cost. e secondo la disciplina di apposita legge regionale.</p> <p align="center"><b>Art. 48</b></p> <p>1. Il Consiglio delle autonomie locali, formula il proprio parere sui progetti di legge attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali, all'uso e alla difesa del territorio regionale o che comportino entrate o spese per gli enti stessi, nonché sulle</p>

		<p>proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.</p> <p>3. Il Consiglio regionale può disattendere i pareri rilasciati ai sensi del precedente comma con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti .</p>	<p>proposte di modifica dello Statuto relative alle stesse materie.</p> <p>2. Il parere del Consiglio delle autonomie può essere espresso anche in forma di emendamento se accompagnato da relazione.</p> <p>3. Il Consiglio regionale, se intende disattendere le indicazioni del Consiglio delle autonomie, deve approvare con la maggioranza dei suoi componenti il progetto di legge o la singola disposizione</p>
<b>Iniziativa legislativa</b>	<p>8. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa attraverso la presentazione al Consiglio regionale del Piemonte delle proposte di legge approvate a maggioranza assoluta dei propri componenti.</p>	<p><b>Art. x1</b> <b>(Competenze)</b></p> <p><i>1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha l'iniziativa deliberativa avanti agli organi regionali.</i></p>	<p><b>Art. 49</b></p> <p>2. Il Consiglio delle autonomie può deliberare progetti di legge da sottoporre al Consiglio regionale nelle materie e nei casi indicati nell'articolo 48 secondo la disciplina di apposita legge regionale</p>

	<b>Proposta di Legge statutaria n. 512</b>  <b>Integrazione allo Statuto della Regione Piemonte con l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali.</b>	<b>Proposta di modifica dello statuto regionale n. 527</b>  <b>Istituzione del consiglio delle autonomie locali</b>	<b>Documento di lavoro</b>  <b>Statuto della Regione Piemonte</b>
	<i>Presentata dal Consigliere TAPPARO</i>	Presentata dai Consiglieri MANICA, CARACCILO, MARCENARO, MULIERE, PLACIDO, RIBA, RIGGIO e RONZANI	<i>Presentato dal Consigliere GALASSO</i>
<b>Composizion e</b>	2. Il Consiglio delle Autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale, ha sede e uffici presso il Consiglio regionale del Piemonte e ha un numero di componenti uguale a questo.	<i>Art. x3</i> <b>(Composizione e durata in carica)</b>  1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto dai Presidenti delle Province della Regione Piemonte; dai Sindaci dei comuni capoluogo delle stesse; da tredici rappresentanti dei territori montani eletti fra i sindaci e i presidenti di Comunità Montane dagli stessi sindaci e presidenti riuniti nei collegi elettorali e secondo il numero di rappresentanti per ciascuno di essi indicato dal successivo comma; da ventisei sindaci dei comuni della Regione Piemonte non capoluogo e non appartenenti a comunità montana, eletti dai sindaci dei comuni stessi riuniti in collegio elettorale provinciale nel numero indicato per ciascuno di essi dal successivo comma.	<b>Art. 42</b>  1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto dai rappresentanti delle Autonomie territoriali e funzionali. 2. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da 30 membri.

	<i>Proposta di Legge statutaria n. 512</i>	<b>Proposta di modifica dello statuto regionale n. 527</b>	<i>Documento di lavoro</i>
	<b>Integrazione allo Statuto della Regione Piemonte con l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali.</b>	<b>Istituzione del consiglio delle autonomie locali</b>	<b>Statuto della Regione Piemonte</b>
	<i>Presentata dal Consigliere TAPPARO</i>	Presentata dai Consiglieri MANICA, CARACCILO, MARCENARO, MULIERE, PLACIDO, RIBA, RIGGIO e RONZANI	<i>Presentato dal Consigliere GALASSO</i>
<b>Sistema elettorale</b>	<p>3. I membri del Consiglio delle Autonomie devono rappresentare in modo equilibrato il territorio del Piemonte, la tipologia degli enti locali e le assemblee elettive, [restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti e decadono dal loro mandato con la perdita dell'incarico presso l'ente locale di appartenenza].</p> <p>7. La legge regionale disciplina le modalità di elezione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, nonché della sua organizzazione e delle sue attribuzioni.</p>	<p>2. I collegi elettorali dei Presidenti di Comunità Montane e dei sindaci di comuni appartenenti a territori montani della Regione Piemonte sono: il Collegio - con due seggi - della Provincia di Alessandria e della Provincia di Asti; il Collegio - con due seggi - della Provincia di Biella e della Provincia di Vercelli; il Collegio - con tre seggi - della Provincia di Cuneo; il Collegio - con tre seggi - della Provincia di Torino; il Collegio - con tre seggi - della Provincia del Verbano - Cusio - Ossola e della Provincia di Novara. I collegi elettorali dei sindaci di comuni della Regione Piemonte non capoluogo e non appartenenti a comunità montana sono quello dei sindaci della Provincia di Torino con undici seggi, quelli dei sindaci della Provincia di Alessandria, di Cuneo e di Novara con tre seggi ciascuno; quelli dei sindaci delle province di Asti e di Vercelli con due seggi ciascuno; quelli delle Province di Biella e del VCO con un seggio ciascuno.</p> <p>3. Le elezioni di cui al comma precedente si</p>	<p><b>Art. 43</b></p> <p>1. Le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali si svolgono entro un mese dalla elezione del Consiglio regionale.</p> <p>2. Quando cessa dalla carica uno dei membri di diritto, esso viene sostituito da chi gli subentra nella carica.</p> <p>3. Quando cessa dalla carica uno dei componenti eletti, si provvede alla rielezione entro un mese ovvero si applica l'art. 42, quarto comma.</p>

		<p>svolgono entro novanta giorni dalle intervenute elezioni generali di comuni e province, su convocazione nella sede del consiglio provinciale di coloro che formano il collegio elettorale di ciascuna provincia, effettuata dal sindaco più anziano in età anagrafica del collegio elettorale, che assume le funzioni di presidente del collegio riunito in assemblea. Per i sindaci dei territori montani e i Presidenti di Comunità, con la stessa procedura, la elezione si svolge nella sede della provincia con il maggior numero di comuni interessati.</p> <p>4. Il collegio elettorale e' validamente costituito con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto. In apertura di seduta il presidente del collegio elettorale raccoglie le candidature tra i componenti dello stesso; risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.</p>	
<i>Durata in carica</i>	<p>3. [I membri del Consiglio delle Autonomie devono rappresentare in modo equilibrato il territorio del Piemonte, la tipologia degli enti locali e le assemblee elettive,] restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti e decadono dal loro mandato con la perdita dell'incarico presso l'ente locale di appartenenza</p>	<p>5. Gli eletti assumono la carica a seguito di nomina del Presidente della Giunta Regionale che deve intervenire entro trenta giorni da ciascuna elezione e durano in carica sino alla nomina dei successori. La perdita della qualità di sindaco, o presidente della comunità montana, determina la decadenza da componente del Consiglio delle autonomie locali; per i membri elettivi e' convocato il collegio elettorale che provvede alla loro sostituzione.</p>	

	<i>Proposta di Legge statutaria n. 512</i>	<b>Proposta di modifica dello statuto regionale n. 527</b>	<i>Documento di lavoro</i>
	<b>Integrazione allo Statuto della Regione Piemonte con l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali.</b>	<b>Istituzione del consiglio delle autonomie locali</b>	<b>Statuto della Regione Piemonte</b>
	<i>Presentata dal Consigliere TAPPARO</i>	Presentata dai Consiglieri MANICA, CARACCILO, MARCENARO, MULIERE, PLACIDO, RIBA, RIGGIO e RONZANI	<i>Presentato dal Consigliere GALASSO</i>
<b>Componenti di diritto</b>	4. Sono componenti di diritto, nell'ambito del numero dei componenti previsti dal comma 2, i Presidenti delle Province e i Sindaci delle città capoluogo.		<b>Art. 42</b>  3. Sono membri di diritto i Presidenti delle Province e i Sindaci dei Capoluoghi di provincia, nonché il Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio e il Rettore dell'Università, o loro delegati.
<b>Elezione Presidente</b>	5. Il Consiglio delle Autonomie locali procede nella prima seduta, presieduta dal Presidente di Provincia più anziano, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. [Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il proprio	<b>Art. x2</b> <b>(Presidenza)</b>  1. Il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, convoca e presiede il Consiglio delle autonomie locali, nomina due Vicepresidenti tra i membri del Consiglio, individuati tra le	<b>Art. 44</b>  3. Nella prima riunione il Consiglio delle autonomie procede all'elezione dell'Ufficio di presidenza, costituito almeno dal Presidente, da un vicepresidente e da un segretario, in modo che venga assicurata la presenza della

	<p>Regolamento di funzionamento. Tale Regolamento stabilisce anche i termini e le procedure per la trasmissione degli atti e per l'assegnazione dei pareri].</p>	<p>componenti di rappresentanza diverse da quella di cui e' esponente.</p> <p>2. L'Ufficio di presidenza e' composto dal presidente, dai due vicepresidenti, da due esponenti dei territori montani, da due componenti di diritto e da due sindaci di Comuni diversi da quelli capoluogo e differenti da quelli rappresentati dalle comunità montane eletti nel seno del Consiglio, con voto limitato a due nominativi. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente ed assolve alle istruttorie necessarie ai lavori del Consiglio.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza può convocare i dirigenti regionali per sentirli sulle trattazioni di loro competenza che riguardino le funzioni delle autonomie locali.</p> <p>4. All'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali sono riservati uffici presso il Consiglio regionale del Piemonte, nonché personale e risorse finanziarie idonee definiti in accordo con il Presidente del Consiglio regionale.</p>	<p>minoranza.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio delle autonomie è eletto a maggioranza dei componenti. Il vicepresidente e il segretario sono eletti con separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome</p>
--	--	---	--

	<i>Proposta di Legge statutaria n. 512</i>	<b>Proposta di modifica dello statuto regionale n. 527</b>	<i>Documento di lavoro</i>
	<b>Integrazione allo Statuto della Regione Piemonte con l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali.</b>	<b>Istituzione del consiglio delle autonomie locali</b>	<b>Statuto della Regione Piemonte</b>
	<i>Presentata dal Consigliere TAPPARO</i>	Presentata dai Consiglieri MANICA, CARACCILO, MARCENARO, MULIERE, PLACIDO, RIBA, RIGGIO e RONZANI	<i>Presentato dal Consigliere GALASSO</i>
<i>Funzionamento</i>		<b>Art. x4 (Funzionamento)</b>  <i>1. Il Consiglio delle Autonomie locali e' validamente costituito dalla presenza di un terzo dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti, salvo che il proprio regolamento disponga diversamente.</i>  <i>3. Il Consiglio delle Autonomie locali si riunisce nell'aula del Consiglio regionale, ovvero nell'aula di uno dei Consigli provinciali del Piemonte.</i>	<b>Art. 44</b>  1. Il Consiglio delle autonomie locali si insedia entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente del Consiglio delle autonomie scaduto, anche se a tale data non si sono completate le operazioni elettorali di cui all'art. 43. 2. Assume la presidenza il consigliere più anziano d'età; funge da segretario il consigliere avente la maggiore anzianità dopo il Presidente.
			<b>Art. 45</b>

<p><b>Regolamento</b></p>	<p>5. [Il Consiglio delle Autonomie locali procede nella prima seduta, presieduta dal Presidente di Provincia più anziano, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.] Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il proprio Regolamento di funzionamento. Tale Regolamento stabilisce anche i termini e le procedure per la trasmissione degli atti e per l'assegnazione dei pareri.</p>	<p><i>2. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali e' disciplinato da apposito regolamento adottato a maggioranza dei suoi componenti, in conformità al presente Statuto.</i></p>	<p>2. Si applicano al Consiglio delle autonomie locali, che adotta un proprio regolamento, le disposizioni dello Statuto in quanto compatibili.</p>
---------------------------	--	---	---

	<b>Proposta di Legge statutaria n. 512</b>  <b>Integrazione allo Statuto della Regione Piemonte con l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali.</b>	<b>Proposta di modifica dello statuto regionale n. 527</b>  <b>Istituzione del consiglio delle autonomie locali</b>	<b>Documento di lavoro</b>  <b>Statuto della Regione Piemonte</b>
	<i>Presentata dal Consigliere TAPPARO</i>	Presentata dai Consiglieri MANICA, CARACCILO, MARCENARO, MULIERE, PLACIDO, RIBA, RIGGIO e RONZANI	<i>Presentato dal Consigliere GALASSO</i>
<b>Partecipazione alle sedute</b>	6. Alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore competente per materia e il primo firmatario delle proposte di legge eventualmente poste all'ordine del giorno di tali sedute.		
<b>Rinvio alla legge</b>	7. La legge regionale disciplina le modalità di elezione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, nonché della		<b>Art. 42</b>  4. La legge regionale stabilisce la distribuzione della rappresentanza, le modalità e i termini per la elezione dei rappresentanti dei comuni e dei municipi, prevedendo, in caso di ritardo nelle elezioni,

	sua organizzazione e delle sue attribuzioni.		<p>procedimenti sostitutivi da parte del Consiglio regionale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 45</b></p> <p>1. Il Consiglio delle autonomie svolge il ruolo consultivo e di partecipazione legislativa previsto dall'art. 123 Cost. e secondo la disciplina di apposita legge regionale.</p>
--	--	--	---